



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA

FACOLTÀ DI INGEGNERIA

**DIPARTIMENTO DI TECNICA E GESTIONE DEI SISTEMI
INDUSTRIALI**

CORSO DI LAUREA TRIENNALE IN INGEGNERIA GESTIONALE

**AGGIORNAMENTO DEL QUADRO NORMATIVO PER LA
PREVENZIONE INCENDI**

RELATORE: CH.MO PROF. GAMBERI MAURO

LAUREANDO: SLAVIERO MARCO

ANNO ACCADEMICO 2014-2015

INDICE

SOMMARIO.....	3
----------------------	----------

INTRODUZIONE.....	5
--------------------------	----------

CAPITOLO 1

Definizione delle procedure antincendio	7
--	----------

1.1 Valutazione dei progetti.....	7
-----------------------------------	---

1.1.1 Relazione tecnica.....	8
------------------------------	---

1.1.2 Elaborati grafici	9
-------------------------------	---

1.1.3 Modulo per la valutazione dei progetti.....	10
---	----

1.2 Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA).....	13
---	----

1.2.1 Documenti allegati alla SCIA.....	13
---	----

1.2.2 Il caso dei depositi di GPL.....	14
--	----

1.2.3 Modifiche delle attività esistenti.....	15
---	----

1.2.3.1 Modifiche aggravanti il rischio antincendio.....	16
--	----

1.2.4 Presentazione della SCIA per parti di attività	16
--	----

1.2.5 Modulo per la SCIA antincendio.....	18
---	----

1.3 Attestazione di rinnovo periodico di conformità antincendio.....	20
--	----

1.3.1 Il caso dei depositi di GPL.....	20
--	----

1.3.2 Presentazione della domanda in ritardo.....	20
---	----

1.3.3 Modulo per la presentazione del rinnovo periodico di conformità antincendio.....	22
---	----

1.4 Istanza di deroga.....	24
----------------------------	----

1.4.1 Modulo per l'istanza di deroga	25
--	----

1.5 Nulla osta di fattibilità (NOF)	27
---	----

1.5.1 Modulo per il nulla osta di fattibilità	27
---	----

1.6 Verifiche in corso d'opera.....	29
-------------------------------------	----

1.6.1 Modulo per le verifiche in corso d'opera.....	29
---	----

1.7 Voltura.....	30
------------------	----

1.7.1 Modulo per la voltura.....	30
----------------------------------	----

CAPITOLO 2

Le attività normate	33
2.1 Attività di categoria “A”, a basso rischio.....	33
2.2 Attività di categoria “B”, a medio rischio	34
2.3 Attività di categoria “C”, ad alto rischio	35
2.4 Il decreto precedente	36
2.5 Costi per le procedure	37

CAPITOLO 3

Le normative UNI per la prevenzione incendi	39
3.1 UNI 10779: Reti di idranti	40
3.2 UNI 12845: Sistemi automatici a sprinkler	42
3.3 UNI 9795: Sistemi fissi automatici di rilevazione e di segnalazione allarme d’incendio.....	45

CONCLUSIONI.....	47
-------------------------	-----------

BIBLIOGRAFIA.....	49
--------------------------	-----------

APPENDICE.....	51
-----------------------	-----------

SOMMARIO

Questa tesina ha lo scopo di fare una panoramica delle normative che lo Stato italiano predispone per la prevenzione incendi che le attività produttive devono rispettare e di descrivere le procedure che le aziende stesse devono eseguire per ricevere, da parte del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, il certificato di idoneità e per poter avviare la propria attività in condizioni di sicurezza.

Dopo una breve introduzione che serve per illustrare i decreti legge attualmente in vigore in Italia e descrivere la loro struttura, il primo capitolo parla delle procedure generali che le nuove normative prevedono e della modulistica che le aziende devono compilare ed inoltrare agli organi competenti per essere in regola con la documentazione.

Il secondo capitolo invece, tratta delle procedure burocratiche, diverse per ogni tipologia di attività produttiva, che si devono seguire per rispettare le normative, facendo per ogni categoria un breve esempio.

Il terzo ed ultimo capitolo parla delle normative UNI riguardanti la prevenzione incendi, importanti per una corretta progettazione tecnica dei vari sistemi antincendio e del loro funzionamento.

INTRODUZIONE

Negli ultimi anni le normative per la prevenzione incendi hanno subito delle modifiche grazie all'entrata in vigore del d.p.r 1° Agosto 2011, n.151 (decreto del presidente della repubblica) che introduce delle novità soprattutto sul tema della semplificazione delle procedure e degli adempimenti da parte dei soggetti interessati, in modo da facilitare gli utenti e garantire omogeneità del servizio su tutto il territorio nazionale.

Una delle novità del nuovo regolamento è sicuramente rappresentata dall'introduzione di una classificazione proporzionale delle attività produttive in tre categorie:

- A: attività dotate di 'regola tecnica' di riferimento e contraddistinte da un limitato livello di complessità, legato alla consistenza dell'attività, all'affollamento ed ai quantitativi di materiale presente;
- B: attività presenti in A, quanto a tipologia, ma caratterizzate da un maggiore livello di complessità, nonché le attività sprovviste di una specifica regolamentazione tecnica di riferimento, ma comunque con un livello di complessità inferiore al parametro assunto per la categoria 'superiore';
- C: attività con alto livello di complessità, indipendentemente dalla presenza o meno della 'regola tecnica'.

Attraverso questa suddivisione, la singola attività produttiva viene individuata univocamente (vedere tabella attività) e per ogni categoria esiste uno specifico percorso burocratico, più semplice e snello, per i procedimenti di prevenzione incendi. Successivamente, in linea con quanto stabilito dal nuovo quadro normativo generale, è stato approvato il nuovo decreto, d.m 7 agosto 2012 (decreto ministeriale) che riguarda le *“disposizioni relative alle modalità di presentazione delle istanze concernenti i procedimenti di prevenzione incendi e alla documentazione da allegare, ai sensi dell’art 2, co.7 del d.p.r 1° agosto 2011, n.151”*.

Questo nuovo decreto contiene tutte le informazioni ed istruzioni necessarie al cittadino e all'imprenditore per rispettare gli obblighi di prevenzione incendi collegati alla propria attività.

La nuova norma è strutturata in 11 articoli e quattro allegati che contengono:

- definizioni utilizzate all'interno dei singoli articoli;
- la nuova classificazione delle attività produttive;
- la descrizione della documentazione tecnica da allegare alla domanda;

- le modalità di presentazione delle varie istanze (valutazione progetti, controllo di prevenzione incendi, rinnovo periodico, deroga, nulla osta di fattibilità, verifiche in corso d'opera, voltura).

Per quanto riguarda la valutazione dei progetti, il decreto ha solamente aggiornato alcuni aspetti della normativa precedente e come per il Decreto del Ministero dell'Interno 4 Maggio 1998 è stata individuata tutta una serie di documentazione tecnica ed elaborati che permettono di valutare i progetti garantendo che gli elementi costruttivi, i prodotti, le attrezzature, gli impianti e i suoi componenti siano stati realizzati conformi alla normativa e alle normative tecniche previste per ogni specifico caso.

Oltre alle normative in vigore emanate dal Ministero dell'Interno che riguardano le varie procedure a livello burocratico, esistono anche le normative UNI, approvate dall'Ente Nazionale Italiano di Unificazione.

Queste norme sono dei documenti che dicono "come fare bene le cose", permettendo di progettare gli impianti in maniera sicura, in rispetto della legge e con prestazioni certe.

Per ogni tipo di impianto antincendio esiste una specifica norma UNI che descrive in maniera dettagliata i requisiti minimi che il sistema deve garantire ed individuando il campo di applicazione migliore per il quale l'impianto stesso debba essere utilizzato.

CAPITOLO 1

Definizione delle procedure antincendio

Il primo capitolo descrive in dettaglio le varie procedure che il nuovo decreto ministeriale prevede per le attività produttive, aggiungendo per ogni specifica procedura il proprio modulo generale da presentare al SUAP, lo Sportello Unico per le Attività Produttive, o direttamente al Comando provinciale dei Vigili del fuoco.

1.1 Valutazione dei progetti

L'articolo 3 del D.M 7 Agosto 2012 è dedicato alla modalità di presentazione delle istanze per la valutazione dei progetti, obbligatoria solo per le attività di categoria B o C.

Il modello da presentare per questa procedura, come per tutte le altre, è totalmente standard ed è diviso in tre sezioni:

- la prima riguarda le generalità del soggetto che richiede l'istanza quali domicilio, o nel caso di enti/società del legale che li rappresenta, la descrizione dell'attività principale e delle eventuali attività secondarie contenute all'interno del progetto, il luogo di realizzazione dell'attività soggetta ed altre informazioni generali che potrebbero risultare utili ai fini della prevenzione incendi;
- la seconda parte invece è dedicata alle informazioni sul tipo di intervento in progetto, quindi specificare se si tratta di una attività ex-novo oppure di una modifica, ampliamento o ristrutturazione di una attività già esistente; inoltre in questa sezione si dovranno inserire anche i riferimenti alla documentazione tecnica ed elaborati grafici che sono oggetto dell'istanza della valutazione del progetto e che quindi dovranno essere allegati con la domanda;
- l'ultima sezione del modulo è riservata alla compilazione dei dati relativi al versamento dovuto alla tesoreria provinciale di stato per il servizio richiesto dalla procedura, specificando le varie attività, principale e secondarie con i rispettivi importi.

La documentazione tecnico-progettuale che deve essere allegata è come abbiamo anticipato costituita da due sezioni, la relazione tecnica e gli elaborati grafici. La suddetta documentazione dovrà essere redatta e firmata da un tecnico abilitato iscritto al proprio albo professionale; se la relazione invece è svolta seguendo l'approccio ingegneristico, cioè rispettando dei criteri progettuali e per la valutazione del rischio incendio di matrice ingegneristica, la firma della documentazione dovrà essere a carico

di un professionista antincendio, un tecnico abilitato iscritto ad appositi registri del Ministero degli Interni.

1.1.1 Relazione tecnica

La documentazione tecnica da allegare alla domanda deve seguire delle specifiche ben precise e deve contenere una serie di informazioni previste dall'Allegato I inserito sempre all'interno del decreto; quindi la struttura della relazione tecnica prevista è stata differenziata per due grandi categorie di attività:

- a) le attività provviste di regola tecnica;
- b) le attività non provviste di regola tecnica.

Per quanto riguarda la prima categoria la stesura della relazione risulta essere semplice e consiste solamente nel dimostrare di aver adempiuto alle specifiche disposizioni tecniche previste per quella specifica attività.

Per la seconda categoria invece la relazione tecnica dovrà dimostrare l'osservanza delle regole generali per la prevenzione incendi e la stesura prevede cinque sezioni:

1. Individuazione del pericolo di incendio: descrizione degli elementi che permettono di individuare un potenziale pericolo all'interno dell'attività quali sostanze pericolose e le loro modalità di stoccaggio, i tipi di lavorazioni svolte, macchine ed attrezzature presenti, impianti di processo e di servizio;
2. Descrizione delle condizioni ambientali: descrizione delle condizioni ambientali alle quali i potenziali pericoli sono sottoposti per valutare meglio il rischio, ad esempio il tipo di lay-out aziendale, il sistema di aerazione, l'affollamento degli ambienti, le vie di fuga previste;
3. Valutazione qualitativa del rischio incendio: indicazione degli obiettivi di sicurezza prefissate e delle azioni svolte per garantirla, in modo da fornire una azione antincendio efficiente;
4. Compensazione del rischio incendio: contiene la descrizione delle misure di prevenzione e protezione assunte, in particolar modo per quanto riguarda la resistenza delle strutture e dei materiali; inoltre per quel che riguarda gli impianti di protezione attiva si dovrà far riferimento alle normative UNI seguite, indicando le caratteristiche dimensionali dell'impianto stesso, come ad esempio portata, pressione di utilizzo, agente estinguente utilizzato ecc...;
5. Gestione dell'emergenza: indicazione della pianificazione e dell'organizzazione in caso di emergenza e in caso di eventi straordinari, in modo da limitare il più possibile danni a persone e cose;

1.1.2 Elaborati grafici

Oltre alla relazione tecnica, per entrambe le categorie citate sopra, si devono allegare al modulo per la valutazione dei progetti una serie di elaborati grafici relativi alla attività; in particolare gli elaborati grafici da presentare sono:

1. Planimetria generale in scala da 1:2.000 a 1:200: in base alla grandezza della struttura andrà scelta la scala più adeguata; la planimetria deve contenere le informazioni generali come ad esempio le risorse idriche nella zona, l'ubicazione degli impianti antincendio, le vie di accesso e la viabilità dell'area descritta, gli eventuali impianti esterni come cabine dell'alta tensione o gasdotti.
2. Piante in scala da 1:50 a 1:200: a seconda della dimensione dell'edificio, indica gli elementi a rischio incendio e le misure di sicurezza adottate per ogni piano concorde a quanto riportato nella relazione tecnica; si dovranno segnalare con adeguata simbologia le vie di fuga previste, gli impianti di protezione attiva e gli eventuali dispositivi mobili.
3. Sezioni ed eventuali prospetti degli edifici: in scala adeguata si possono aggiungere alle due piante precedenti delle sezioni specifiche che, a parere del tecnico abilitato che redige la documentazione, possano essere utili.

In caso di modifiche delle attività esistenti e che aggravino le preesistenti condizioni di sicurezza, nell'articolo 3, sempre in riferimento all'Allegato I, è previsto che per quanto riguarda la valutazione del progetto si debba presentare la planimetria generale riferita all'intero complesso mentre il resto della documentazione sia limitata solamente alla parte oggetto di modifiche.

1.1.3 Modulo per la valutazione dei progetti

MOD. PIN 1-2012 VALUTAZIONE PROGETTO

PAG. 1

Rif. Pratica VV.F. n. _____	Spazio per protocollo	marca da bollo (solo sull'originale)
---------------------------------------	-----------------------	---

AL COMANDO PROVINCIALE DEI VIGILI DEL FUOCO DI

_____ provincia

Il sottoscritto _____
Cognome Nome

domiciliato in _____
indirizzo n. civico c.a.p. comune

_____ provincia telefono C.F. _____
codice fiscale della persona fisica

_____ fax _____
indirizzo di posta elettronica indirizzo di posta elettronica certificata

nella sua qualità di _____
qualifica rivestita (titolare, legale rappresentante, amministratore, etc.)

della _____
ragione sociale ditta, impresa, ente, società, associazione, etc.

con sede in _____
indirizzo n. civico c.a.p.

_____ comune provincia telefono

_____ fax _____
indirizzo di posta elettronica indirizzo di posta elettronica certificata

responsabile dell'attività sotto indicata

CHIEDE

ai sensi dell'art. 3 del DPR 01/08/2011 n. 151 la

VALUTAZIONE DEL PROGETTO ALLEGATO

per i lavori di: nuovo insediamento modifica attività esistente
(barrare con il riquadro di interesse)

relativi all'attività principale: _____
tipo di attività (albergo, scuola, etc.)

sita in _____
indirizzo n. civico c.a.p.

_____ comune provincia telefono

La/e attività oggetto di valutazione sono individuate¹ ai n./sotto classe/ cat.: _____

La documentazione tecnico progettuale è sottoscritta da:

Titolo professionale _____ Cognome _____ Nome _____
iscritto all'Albo professionale dell'Ordine/Collegio di _____ n. iscrizione _____

con Ufficio in _____
indirizzo n. civico

_____ c.a.p. comune provincia telefono

_____ fax _____
indirizzo di posta elettronica indirizzo di posta elettronica certificata

¹ Riportare il numero e la categoria corrispondente (B/C) individuata sulla base dell'elenco contenuto nell'Allegato I del DPR 01/08/2011 n.151 e la sottoclasse di cui al Decreto del Ministro dell'Interno del 7-8-2012.

INFORMAZIONI GENERALI**a) INFORMAZIONI GENERALI SULL'ATTIVITÀ PRINCIPALE E SULLE EVENTUALI ATTIVITÀ SECONDARIE SOGGETTE A CONTROLLO DI PREVENZIONE INCENDI**

b) INDICAZIONI DEL TIPO DI INTERVENTO IN PROGETTO

Allega i seguenti documenti tecnici di progetto², debitamente firmati, conformi a quanto previsto dall'Allegato I³ al Decreto del Ministro dell'Interno del 7-8-2012:

- Relazione tecnica (n. fascicoli:)
 - Elaborati grafici (n. elaborati:)

² In caso di utilizzo dell'approccio ingegneristico alla sicurezza antincendio, di cui al Decreto del Ministero dell'Interno 9-5-2007, la documentazione tecnica di progetto, a firma di professionista antincendio, deve essere conforme a quanto specificato all'art. 3, comma 4, del Decreto del Ministero dell'Interno 7-8-2012;
³ In caso di modifiche che comportano un aggravio delle preesistenti condizioni di sicurezza antincendio, la documentazione tecnica deve essere conforme a quanto specificato nell'Allegato I, lettera C del Decreto del Ministero dell'Interno 7-8-2012.

N.B.: la compilazione della distinta di versamento è obbligatoria.

Attestato di versamento n. del intestato alla
 Tesoreria Provinciale dello Stato di ai sensi del DLgs 139/2006
 per un totale di € così distinte:

attività n. <input type="text"/>	<input type="text"/>	€ <input type="text"/>
<input type="text"/>	Sottocl./ categoria ⁵ <input type="text"/>	
attività n. <input type="text"/>	<input type="text"/>	€ <input type="text"/>
<input type="text"/>	Sottocl./ categoria <input type="text"/>	
attività n. <input type="text"/>	<input type="text"/>	€ <input type="text"/>
<input type="text"/>	Sottocl./ categoria <input type="text"/>	
attività n. <input type="text"/>	<input type="text"/>	€ <input type="text"/>
<input type="text"/>	Sottocl./ categoria <input type="text"/>	
attività n. <input type="text"/>	<input type="text"/>	€ <input type="text"/>
<input type="text"/>	Sottocl./ categoria <input type="text"/>	

Eventuale diverso indirizzo presso il quale si chiede di inviare la corrispondenza:

Cognome Nome

indirizzo n. civico c.a.p. comune provincia

telefono fax indirizzo di posta elettronica indirizzo di posta elettronica certificata

Data Firma

N.B.: La firma deve essere apposta alla presenza di pubblico ufficiale addetto alla ricezione. In alternativa, la richiesta può essere presentata da altra persona o inoltrata a mezzo posta; in tali casi, alla richiesta deve essere allegata fotocopia del documento di riconoscimento del richiedente (D.P.R. 445/2000).

Spazio riservato al delegante

Il sottoscritto, per il ritiro del parere o per i chiarimenti tecnici in ordine alla presente istanza, delega il/la sig.

Titolo professionale cognome nome

domiciliato in

via - piazza

n. civico c.a.p. comune

provincia telefono

Data Firma

N.B.: La firma deve essere apposta alla presenza di pubblico ufficiale addetto alla ricezione. In alternativa, la richiesta può essere presentata da altra persona o inoltrata a mezzo posta; in tali casi, alla richiesta deve essere allegata fotocopia del documento di riconoscimento del richiedente (D.P.R. 445/2000).

Spazio riservato al Comando Provinciale VVF

Ai sensi dell'art. 38 del DPR 445/2000, io sottoscritto
 addetto incaricato con qualifica di , in data a mezzo documento
 n. rilasciato in data da
 ho proceduto all'accertamento dell'identità personale del sig.
 che ha qui apposto la sua firma alla mia presenza.

Data Firma

4 In caso di utilizzo dell'approccio ingegneristico alla sicurezza antincendio, di cui al Decreto del Ministero dell'Interno 9-5-2007, per la definizione dell'importo, si applica l'art 3, comma 3, dello stesso decreto.
 5 Al fine di definire il relativo importo, riportare il numero e la categoria corrispondente (B/C) individuata sulla base dell'elenco contenuto nell' Allegato I del DPR 01/08/2011 n.151 e la sottoclasse di cui al Decreto del Ministro dell' Interno del 7-8-2012.

1.2 Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA)

Come previsto dall'articolo 4 del D.M. prima di iniziare l'attività il titolare deve presentare questa istanza, che ai fini giuridici è uguale al Certificato Prevenzione Incendi previsto dal decreto precedente.

Il comando provinciale, una volta controllato che l'istanza sia stata presentata correttamente e la validità dei vari allegati rilascia la ricevuta di avvenuta presentazione; questa ricevuta rappresenta l'abilitazione per l'attività ai soli fini antincendio.

Anche in questo caso per la presentazione della SCIA è previsto un modello standard per facilitare la procedura e comprende tre sezioni:

- la prima parte contiene una serie di informazioni generali per identificare il titolare dell'attività, l'ubicazione della stessa, il codice che la identifica secondo quanto riportato dalla nuova suddivisione delle attività (cat. A,B;C) e alla fine, per le sole attività di categoria B o C, anche i riferimenti alle pratiche, approvate dal Comando Provinciale, che riguardano i progetti.
- la seconda parte del modulo viene dedicata a sottoscrivere l'impegno che il responsabile dell'attività si assume a far rispettare gli obblighi, limitazioni e quant'altro imposti dalla normativa. A sostegno di questa sezione, il responsabile dovrà anche allegare un attestato di abilitazione, a firma di un tecnico abilitato, sulla conformità ai requisiti di prevenzione incendi. Tutta la documentazione tecnica utile alla relazione dell'attestato da parte del tecnico abilitato non viene allegata alla istanza, ma come prevede l'Allegato II del D.M., dovrà essere custodita in una cartella apposita del responsabile dell'attività in modo tale da poter essere consultata per eventuali controlli da parte del Comando
- la terza sezione infine è dedicata alla compilazione dei dati relativi al versamento a favore della Tesoreria Provinciale per il servizio richiesto, con i relativi importi in base al tipo di attività.

1.2.1 Documenti allegati alla SCIA

Come già anticipato, alla presentazione della Segnalazione Certificata di Inizio Attività viene allegata l'asseverazione a firma del tecnico abilitato, che attesti la regolare adeguatezza dell'attività ai fini antincendio.

L'atto di cui sopra costituisce un processo valutativo da parte del tecnico abilitato che, sostituendosi al Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco, esegue tutte le verifiche del caso sia strumentali che documentali necessarie per un giudizio sulla qualità delle protezioni antincendio previste dall'azienda; questa dichiarazione costituisce un atto formale e

professionale valida ai fini antincendio e, nel caso risultasse inesatta o mancata in qualche suo particolare, può comportare conseguenze anche di tipo penale per il tecnico stesso, come previsto dagli articoli 359 e 481 del codice penale in caso di *“dichiarazioni mendaci e falsa rappresentazione degli atti”*.

A supporto della dichiarazione del tecnico dovranno essere inserite tutta una serie di certificazioni e/o documentazioni, come dettagliato in Allegato II al decreto, *” atte a comprovare che gli elementi costruttivi, i prodotti, i materiali, le attrezzature, i dispositivi e gli impianti rilevanti ai fini della sicurezza antincendi sono stati realizzati, installati o posti in opera secondo la regola dell’arte, in conformità alla vigente normativa in materia di sicurezza antincendio”*.

Queste certificazioni sono suddivise in tre macro categorie:

1. Prodotti ed elementi costruttivi portanti e/o separanti classificati ai fini della resistenza al fuoco (con esclusione delle porte e degli elementi di chiusura); la documentazione deve riferirsi alle specifiche caratteristiche misurate in opera relative alla posizione e alla geometria di tutti gli elementi specificati in precedenza.
2. Prodotti e materiali classificati ai fini della reazione e della resistenza al fuoco e dispositivi di apertura delle porte; la dichiarazione fa riferimento alle prestazioni richieste e alla risposta dei materiali sollecitati al fuoco.
3. Impianti rilevanti ai fini antincendio, quali ad esempio quelli relativi alla distribuzione di energia elettrica, alla rilevazione di fumo, alla estinzione incendi di tipo automatico e manuale, al deposito/trasporto/utilizzazione di prodotti infiammabili di tipo solido, liquido e gassoso; per ognuno degli impianti citati e gli altri previsti dal decreto serve una dichiarazione da parte dell’installatore di una corretta installazione, di un corretto funzionamento, di una corretta manutenzione e la verifica delle prestazioni.

Come già anticipato in precedenza l’Allegato II prevede espressamente che tutta la documentazione necessaria per la redazione dell’atto di conformità a firma del tecnico venga custodita in una apposita cartella, che il responsabile dell’attività deve rendere disponibile in caso di eventuali controlli da parte del Comando. Nel caso in cui l’attività per la quale si presenta la SCIA faccia parte della categoria A, alla documentazione descritta in precedenza, si dovrà integrare una relazione tecnica e degli elaborati grafici, conformi alle specifiche dell’Allegato I del decreto stesso.

1.2.2 Il caso dei depositi di GPL

Nell’articolo 4 del d.m, come già previsto in precedenza con il d.p.r del 2011, viene dedicata una sezione al caso particolare dei depositi di gas di petrolio liquefatto di capacità non superiore ai 5 metri cubi non a servizio di attività di cui all’Allegato III del

decreto stesso. Questa è l'unica circostanza in cui si prende sotto esame uno specifico caso, in quanto i serbatoi di questo genere sono molto diffusi e quindi è stato necessario prevedere una documentazione più semplice da allegare alla domanda.

In particolare la documentazione semplificata prevede:

- a) dichiarazione di installazione del serbatoio, in riferimento al decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 gennaio 2008;
- b) attestazione, a firma di tecnico abilitato o del responsabile dell'impresa distributrice di gas di petrolio liquefatto, della regolarità dell'impianto ai fini della sicurezza antincendio;
- c) planimetria del deposito in scala idonea;
- d) attestato del versamento effettuato a favore della Tesoreria provinciale;

1.2.3 Modifiche delle attività esistenti

In materia di prevenzione incendi, il d.p.r 1 agosto 2011, n. 151 costituisce il perfetto equilibrio tra la sicurezza delle persone e delle strutture con la semplificazione della parte amministrativa e burocratica, riducendo gli aggravii per i cittadini e le imprese.

In questa ottica il decreto prevede, come già detto in precedenza, l'obbligo da parte del responsabile di riavviare la procedura per la valutazione del progetto solamente nel caso in cui sussistano delle modifiche che aggravino la sicurezza ai fini antincendio.

Per i casi in cui questo non accade o nel caso in cui le variazioni riguardino:

- le strutture e le lavorazioni svolte;
- nuova destinazione dei locali;
- variazione delle sostanze potenzialmente infiammabili all'interno del locale;

sussiste solamente l'obbligo da parte del responsabile di presentare una nuova Segnalazione Certificata di Inizio Attività relativa alla parte modificata. In tale circostanza l'asseverazione del tecnico in allegato alla domanda è limitata alle sole parti in oggetto di modifica e la documentazione che la sostiene deve contenere:

- relazione tecnica ed elaborati grafici per la sola parte modificata e una planimetria generale dell'intero complesso;
- dichiarazione di non aggravio della sicurezza;
- certificazioni, ove necessario, delle tre macro categorie viste in precedenza.

La dichiarazione di non aggravio costituisce l'esito finale della valutazione del rischio antincendio della parte oggetto di modifiche.

A riguardo, nell'Allegato IV del decreto, sono indicate le modifiche rilevanti per la sicurezza antincendio che comportano un aggravio delle condizioni esistenti e che quindi sono soggette agli obblighi visti sopra; per le modifiche che non rientrano in

nessuno dei casi specificati, o già soggette a specifica regola tecnica, esiste solamente la necessità di aggiornare il Comando provinciale in occasione della presentazione del rinnovo periodico di conformità antincendio.

1.2.3.1 Modifiche aggravanti il rischio antincendio

Abbiamo già anticipato che il decreto prevede una lista di modifiche dell'attività che aggravano la sicurezza ai fini antincendio e che quindi sono soggette agli obblighi di una nuova valutazione del progetto o di una nuova Segnalazione Certificata di Inizio Attività. Le modifiche vengono descritte in maniera qualitativa e quantitativa e sono:

- A. Variazione delle sostanze potenzialmente pericolose contenute all'interno dell'attività, nello specifico variazione della quantità o modifica del contenuto;
- B. Modifica dei parametri per la determinazione della classe per la resistenza ai fuoco dei compartimenti;
- C. Modifica degli impianti di processo e/o di servizio significativi ai fini della sicurezza antincendio, come ad esempio la modifica del layout di impianto o l'aumento della potenza utilizzata;
- D. Modifiche funzionali, come ad esempio la modifica del layout aziendale, l'aumento del volume complessivo degli edifici, modifiche dei sistemi di protezione attiva contro l'incendio ecc...;
- E. Modifiche delle misure di protezione per le persone, ad esempio la modifica dei sistemi delle vie di esodo, dei sistemi di segnalazione ecc...;

1.2.4 Presentazione della SCIA per parti di attività

Molto spesso nella fabbricazione di strutture e complessi che sono soggette al controllo antincendio e che presentano dimensioni considerevoli, la realizzazione e l'utilizzazione dei locali avviene singolarmente o per lotti di dimensioni ridotte e mai per l'intera struttura. In questo caso, a fronte di una valutazione del progetto globale dell'intero complesso, la presentazione della SCIA può essere fatta per un singolo locale. In particolare dobbiamo distinguere due casi:

- realizzazioni rientranti nella categoria A, dove è possibile presentare la SCIA direttamente, visto che la valutazione del progetto non è prevista; al titolare dell'attività rimane la responsabilità per la valutazione della conformità della struttura rispetto al progetto complessivo e della funzionalità di alcuni aspetti significativi come le vie di fuga e gli impianti antincendio;
- realizzazioni rientranti nelle categorie B e C; in tale contesto si presuppone che il progetto dell'intera struttura sia stato esaminato e approvato dal Comando

provinciale e che contenga anche la descrizione per ogni singolo locale degli aspetti importanti ai fini antincendio come le vie d'esodo, la compartimentazione, gli impianti ecc...; in questo caso la presentazione della Segnalazione Certificata di Inizio Attività può essere eseguita senza nessun problema. In caso contrario invece per ciascuna opera completata si può presentare la SCIA antincendio purché le aree interessate siano totalmente indipendenti, dal punto di vista antincendio, dalle zone in corso d'opera ed allegando una documentazione che certifica questa autonomia.

1.2.5 Modulo per la Segnalazione Certificata di Inizio Attività

MOD. PIN 2 – 2014 SCIA

PAG. 1

Rif. Pratica VV.F. n. _____

Spazio per protocollo

AL COMANDO PROVINCIALE DEI VIGILI DEL FUOCO DI

provincia _____

SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITA' AI FINI DELLA SICUREZZA ANTINCENDIO

(art. 4 del D.P.R. 01/08/2011 n. 151)

Il sottoscritto _____	Cognome	Nome
domiciliato in _____	indirizzo	n. civico c.a.p. comune
_____	provincia	Telefono
_____	C.F.	codice fiscale della persona fisica
_____	Fax	indirizzo di posta elettronica indirizzo di posta elettronica certificata
nella sua qualità di _____	qualifica rivestita (titolare, legale rappresentante, amministratore, etc.)	
della _____	ragione sociale ditta, impresa, ente, società, associazione, etc.	
con sede in _____	indirizzo	n. civico c.a.p.
_____	comune	provincia telefono
_____	fax	indirizzo di posta elettronica indirizzo di posta elettronica certificata

responsabile dell'attività sotto specificata,

consapevole delle conseguenze penali e amministrative previste dagli artt. 75 e 76 del DPR 445/2000 in caso di dichiarazioni mendaci e formazione o uso di atti falsi nonché della sanzione penale prevista dagli artt. 19, comma 6, e 21 della L. 241/90 e successive modificazioni, e con riferimento:

<input type="checkbox"/>	ai progetti approvati dal Comando VV.F. (solo per attività di cat B e C)	in data _____	prot. n. _____
<input type="checkbox"/>	alla documentazione tecnica di progetto di cui alla asseverazione allegata (per attività di cat. A)	in data _____	prot. n. _____
<input type="checkbox"/>	alla documentazione tecnica di progetto di cui alla asseverazione allegata (per attività di cat. A,B,C in caso di modifiche di cui art.4, comma 6, del DPR 01/08/2011 n.151, che non comportino aggravio delle preesistenti condizioni di sicurezza)		
(barrare con <input checked="" type="checkbox"/> il riquadro di interesse)			

SEGNALA

ai sensi dell'art. 4 del DPR 01/08/2011 n. 151

l'inizio, in conformità alla normativa antincendio vigente, dell'esercizio dell'attività di

_____	tipo di attività (albergo, scuola, etc.)
sita in _____	indirizzo n. civico c.a.p.
_____	Comune provincia telefono

La/e attività oggetto della Segnalazione sono individuate¹ ai n./sotto classe/ cat.:

_____	_____	_____
-------	-------	-------

Sigla del responsabile dell'attività _____

1- Riportare il numero e la categoria corrispondente (A/B/C) individuata sulla base dell'elenco contenuto nell'Allegato I del DPR 01/08/2011 n.151 e la sottoclasse di cui al Decreto del Ministro dell'Interno del 7-8-2012.

Il sottoscritto dichiara altresì sotto la propria responsabilità civile e penale di essere a conoscenza e di impegnarsi ad osservare gli obblighi connessi con l'esercizio dell'attività previsti dalla vigente normativa, nonché i divieti, le limitazioni e le prescrizioni delle disposizioni di prevenzione incendi e di sicurezza antincendio vigenti disciplinanti l'attività medesima.

Allega² alla presente l'asseverazione di cui all'art. 4 del Decreto del Ministro dell'Interno 7-8-2012, comprensiva dei relativi allegati, unitamente all'attestato di versamento di seguito specificato.

Dichiara, inoltre, che la restante documentazione tecnica è raccolta in apposito fascicolo, custodito presso l'attività o l'indirizzo di seguito indicato, e sarà reso prontamente disponibile in occasione dei controlli delle autorità competenti:

Nominativo				
indirizzo	n. civico	c.a.p.	comune	Provincia

N.B.: la compilazione della distinta di versamento e' obbligatoria.	Attestato di versamento n. ² _____ del _____ intestato alla
	Tesoreria Provinciale dello Stato di _____ ai sensi del DLgs 139/2006
	per un totale di € _____ così distinte:
	Attività n. _____ € _____ Sottocl./categoria ³ _____
	Attività n. _____ € _____ Sottocl./categoria _____
	Attività n. _____ € _____ Sottocl./categoria _____
	Attività n. _____ € _____ Sottocl./categoria _____

Spazio riservato al Comando Provinciale VVF
<p>Ai sensi dell'art. 38 del DPR 445/2000, io sottoscritto _____</p> <p>addetto incaricato con qualifica di _____, in data ___/___/___ a mezzo documento _____</p> <p>n. _____ rilasciato in data ___/___/___ da _____</p> <p>ho proceduto all'accertamento dell'identità personale del sig. _____</p> <p>che ha qui apposto la sua firma alla mia presenza.</p> <p>Data ___/___/___ Firma _____</p>

Spazio riservato al Comando Provinciale
RICEVUTA PRESENTAZIONE SCIA
<p>Ai sensi dell'art. 4, comma 1, del DPR 01/08/2011 n.151, io sottoscritto _____</p> <p>addetto incaricato con qualifica di _____, rilascio ricevuta dell'avvenuta presentazione della Segnalazione Certificata di Inizio</p> <p>Attività ai fini della sicurezza antincendio e dei relativi allegati, avendone verificato la completezza formale.</p> <p>Il Comando Provinciale effettuerà, con le modalità previste nell'articolo 4 del DPR 01/08/2011 n. 151, i controlli di competenza volti ad accertare il rispetto delle prescrizioni previste dalla normativa di prevenzione degli incendi, nonché la sussistenza dei requisiti di sicurezza antincendio.</p> <p>Le verifiche e la manutenzione dei prodotti, elementi costruttivi, materiali, impianti, componenti di impianto, dispositivi, attrezzature rilevanti ai fini della sicurezza antincendio, debbono essere effettuati in conformità alle istruzioni di uso e manutenzione previste ed alle disposizioni vigenti.</p> <p>Data ___/___/___ Firma _____</p>

1.3 Attestazione di rinnovo periodico di conformità antincendio

L'attestazione di rinnovo periodico di conformità antincendio costituisce un obbligo periodico, ai sensi dell'art 5 del d.p.r 151/2011, da parte del titolare dell'attività per documentare che l'attività in oggetto non sia mutata rispetto a quella comunicata con la SCIA e che si sia svolta una corretta manutenzione degli impianti e delle attrezzature antincendio.

La richiesta del rinnovo avviene ogni cinque anni (dieci per le attività n° 6,7,8,64,71,72,77 descritte nell'Allegato I del decreto) a partire dalla data della prima presentazione di inizio attività e si effettua attraverso una dichiarazione che attesta l'assenza di modifiche sensibili ai fini antincendio. Con questa attestazione, il responsabile, consapevole delle normative penali a cui è sottoposto deve dichiarare che:

- a) non c'è stata alcuna variazione dell'attività che sia rilevante per le condizioni di sicurezza antincendio;
- b) di aver rispettato gli obblighi che le normative in essere prevedono;
- c) di aver mantenuto in uno stato di corretto funzionamento gli impianti e i dispositivi per la protezione incendio svolgendo dei regolari controlli e di aver eseguito gli interventi necessari per una corretta manutenzione degli stessi.

Per questi motivi, alla domanda per il rinnovo, dovrà essere allegata una documentazione a firma di un professionista antincendi che garantisce i requisiti minimi di affidabilità e di funzionalità degli impianti di protezione attiva, escluse attrezzature mobili di estinzione.

1.3.1 Il caso dei depositi di GPL

Come già per la Segnalazione Certificata di Inizio Attività, anche per il rinnovo periodico viene predisposta una sezione dedicata ai depositi di gas di petrolio liquefatto di capacità inferiore ai 5 metri cubi non a servizio di attività soggette. In questo caso sarà disponibile un modello per la presentazione dell'istanza apposito che dovrà comprendere una dichiarazione a firma di tecnico abilitato o del responsabile della ditta di distribuzione del gas che attesti il normale funzionamento del serbatoio e la corretta manutenzione, in accordo con le normative vigenti.

1.3.2 Presentazione della domanda in ritardo

Un caso che purtroppo ricorre spesso è quello in cui la domanda per il rinnovo periodico venga fatta oltre i limiti temporali imposti dalla normativa. Questo problematica è connessa al fatto di poter ricevere sanzioni previste dal d.lgs. 8 marzo

2006, n.139, *“Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco”* il quale afferma che:

“Chiunque, in qualità di titolare di una delle attività soggette al rilascio del certificato di prevenzioni incendi, ometta di richiedere il rilascio o il rinnovo del certificato medesimo è punito con l’arresto sino ad un anno e con l’ammenda da 258 euro a 2.582 euro, quando si tratta di attività che comportano la detenzione e l’impiego di prodotti infiammabili, incendiabili o esplosivi, da cui derivano in caso di incendio gravi pericoli per l’incolumità della vita e dei beni”

Per semplificare e superare questo tipo di problematiche, come nell’intento del d.p.r 151/2011 , è stata emanata una nota, 18 aprile 2011 prot. n. 5555, rivolta ai Comandi provinciali e alle Direzioni regionali dei Vigili del fuoco che prevede due possibili scenari per la mancata presentazione della domanda di rinnovo, che sono:

- temporanea interruzione dell’attività;
- esercizio dell’attività in violazione d’obbligo, punibile penalmente.

In questo modo il Comando provinciale potrà verificare attraverso dei controlli la posizione dell’attività e quindi agire di conseguenza.

1.3.3 Modulo per la presentazione del rinnovo periodico di conformità antincendio

MOD. PIN 3 - 2014 RINNOVO PERIODICO

PAG. 1

Rif. Pratica VV.F. n. _____	Spazio per protocollo
---------------------------------------	-----------------------

AL COMANDO PROVINCIALE DEI VIGILI DEL FUOCO DI

Provincia _____

ATTESTAZIONE DI RINNOVO PERIODICO DI CONFORMITA' ANTINCENDIO

(art. 5 del D.P.R. 01/08/2011 n. 151)

Il sottoscritto _____
 cognome _____ nome _____
 domiciliato in _____
 indirizzo _____ n. civico _____ c.a.p. _____ comune _____
 provincia _____ telefono _____ C.F. _____ codice fiscale della persona fisica _____
 fax _____ Indirizzo di posta elettronica _____ Indirizzo di posta elettronica certificata _____
 nella sua qualità di _____
 qualifica rivestita (titolare, legale rappresentante, amministratore, etc.) _____
 della _____
 ragione sociale ditta, impresa, ente, società, associazione, etc. _____
 con sede in _____
 indirizzo _____ n. civico _____ c.a.p. _____
 comune _____ provincia _____ telefono _____
 fax _____ Indirizzo di posta elettronica _____ Indirizzo di posta elettronica certificata _____

responsabile dell'attività sotto specificata,
 consapevole delle conseguenze penali e amministrative previste dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. 445/2000 in caso di
 dichiarazioni mendaci e formazione o uso di atti falsi

DICHIARA

➤ l' assenza di variazione delle condizioni di sicurezza antincendio rispetto a quanto in precedenza segnalato,
 con la/e SCIA¹ presentate

il _____
 Data presentazione _____
 il _____
 Data presentazione _____
 il _____
 Data presentazione _____

relative e/o ricomprese all'attività principale di: _____
 tipo di attività (albergo, scuola, centrale termica, etc.) _____
 sita in _____
 Indirizzo _____ n. civico _____ c.a.p. _____
 Comune _____ provincia _____ telefono _____

individuata ³al n./sotto classe/ cat. _____ e comprendente anche le attività di cui ai
 nn./sottoclasse/cat : _____

- di avere assolto gli obblighi gestionali connessi con l'esercizio dell'attività previsti dalla normativa vigente, nonché di aver osservato i divieti, le limitazioni e le prescrizioni delle disposizioni di prevenzione incendi e di sicurezza antincendio disciplinanti l'attività medesima;
- di aver adempiuto l'obbligo di mantenere in stato di efficienza i sistemi, gli impianti, i dispositivi, le attrezzature, rilevanti ai fini della sicurezza antincendi, e le altre misure di sicurezza antincendio adottate e di aver effettuato le verifiche di controllo e gli interventi di manutenzione in accordo alla regolamentazione vigente, a quanto indicato nelle pertinenti norme tecniche e nelle istruzioni di uso e manutenzione del fabbricante e/o installatore.

- Allega "Asseverazione"³, a firma di professionista antincendio;
- Non allega "Asseverazione"³, a firma di professionista antincendio, in quanto non sono presenti impianti finalizzati alla protezione attiva antincendi né prodotti e sistemi per la protezione di parti o elementi portanti delle opere di costruzione finalizzati ad assicurare la prescritta caratteristica di resistenza al fuoco;
- Allega la seguente documentazione ai fini delle modifiche di cui all'art. 4, comma 8, del Decreto del Ministro dell'Interno del 7.8.2012:

¹ - e/o autorizzazione antincendio per le attività di cui all'art.11, commi 5 e 6, del DPR 01/08/2011 n.151.
² - Riportare il numero e la categoria corrispondente (A/B/C) individuata sulla base dell'elenco contenuto nell'Allegato I del DPR 01/08/2011 n.151 e la sottoclasse di cui al Decreto del Ministro dell'Interno del 7-8-2012
³ - Asseverazione di cui all'art. 5 del Decreto del Ministro dell'Interno del 7.8.2012.

Sigla del responsabile dell'attività

(specificare numero e tipologia dei documenti allegati)

(specificare numero e tipologia dei documenti allegati)

(barrare con il riquadro di interesse)

N.B.: la compilazione della distinta di versamento e' obbligatoria.	Attestato di versamento ⁴ n. _____ del _____ intestato alla	
	Tesoreria Provinciale dello Stato di _____ ai sensi del DLgs 139/2006	
	per un totale di _____ € così distinte:	
	attività n. _____	€ _____
	Sottocl./ categoria ⁵⁵ _____	
	attività n. _____	€ _____
	Sottocl./ categoria _____	
	attività n. _____	€ _____
Sottocl./ categoria _____		
attività n. _____	€ _____	
Sottocl./ categoria _____		
attività n. _____	€ _____	
Sottocl./ categoria _____		

Spazio riservato al Comando Provinciale VVF

Ai sensi dell'art. 38 del DPR 445/2000, io sottoscritto _____
 addetto incaricato con qualifica di _____, in data ___/___/___ a mezzo documento _____
 n. _____ rilasciato in data ___/___/___ da _____
 ho proceduto all'accertamento dell'identità personale del sig. _____
 che ha qui apposto la sua firma alla mia presenza.

Data ___/___/___ Firma _____

*Spazio riservato al Comando Provinciale VVF***RICEVUTA**

Ai sensi dell'art.5 del DPR 151/2011, io sottoscritto _____
 addetto incaricato con qualifica di _____, rilascio ricevuta dell'avvenuto deposito dell'attestazione di rinnovo periodico.
 Il Comando Provinciale potrà effettuare i controlli di competenza volti ad accertare il rispetto delle prescrizioni previste dalla normativa di
 prevenzione degli incendi, nonché la sussistenza dei requisiti di sicurezza antincendio.
 Si rammenta che le verifiche e la manutenzione di impianti, dispositivi, attrezzature e di altre misure di sicurezza antincendio adottate nell'attività,
 debbono essere effettuati in conformità alle istruzioni di uso e manutenzione previste ed alle disposizioni vigenti applicabili

Data ___/___/___ Prot. _____ Firma _____

1.4 Istanza di deroga

L'art. 6 del decreto ministeriale è dedicato alle modalità di presentazione dell'istanza di deroga dell'osservanza delle regole per la prevenzione incendi, consentita sia per le attività presenti nell'Allegato I del d.p.r 1 Agosto 2011, n.151, sia per quelle normate da specifica regola tecnica. Come per le altre istanze il modulo per la richiesta di deroga è provvisto di tre sezioni:

- la prima contiene le generalità dell'attività, tali per individuare univocamente il soggetto che presenta la richiesta di deroga;
- la seconda sezione è dedicata invece alla descrizione della situazione da derogare, inserendo le caratteristiche o i vincoli che comportano la mancata osservazione delle normative, le valutazioni del rischio aggiuntivo e le misure idonee per compensarlo;
- l'ultima sezione è invece dedicata alle distinta di versamento a favore della Tesoreria provinciale.

Un'attività può essere trattata con deroga nei casi in cui esista un reale ostacolo che non consenta il rispetto delle norme, nello specifico un vincolo esistente, esterno al controllo dell'attività, o una specifica caratteristica della stessa attività

A questo riguardo, con una lettera circolare del 20 maggio 2010, il Capo del Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco ha voluto fornire alcune indicazioni sui criteri per l'accettazione o meno della domanda di deroga da parte dei Comandi provinciali.

Le caratteristiche, diverse da quelle tecniche, che possono essere prese in considerazione e valutate son ad esempio legate a problematiche locali, di natura economica, di ricerca e sperimentazione di nuovi materiali.

Tuttavia è stato consigliato di approfondire per ogni singolo caso le motivazioni della domanda di deroga, ricordando che un difetto di motivazione non basta da solo per respingere la domanda.

Ritornando alla compilazione del modulo, nella seconda parte è inoltre necessario allegare la documentazione tecnica di supporto a firma di un tecnico antincendio, con la valutazione del rischio per la parte interessata.

Questa istanza è soprattutto utilizzata per strutture complesse o per edifici di particolare rilevanza storica e culturale, dove non sempre si è in grado di attuare delle misure per la prevenzione in maniera adeguata alle normative vigenti; in questo caso si possono adottare una serie di misure di sicurezza di tipo ingegneristico che si ritengono idonee per superare il pericolo nella parte non a norma e che quindi andranno inserite nella documentazione tecnica.

1.4.1 Modulo per l'istanza di deroga

MOD. PIN 4 – 2012 DEROGA

PAG. 1

Rif. Pratica VV.F. n. _____	Spazio per protocollo	marca da bollo (solo sull'originale)
---------------------------------------	-----------------------	---

AL COMANDO PROVINCIALE DEI VIGILI DEL FUOCO DI

_____ Provincia

Il sottoscritto _____
Cognome Nome

domiciliato in _____
Indirizzo n. civico c.a.p. comune

_____ C.F. _____
provincia telefono codice fiscale della persona fisica

_____ fax _____
indirizzo di posta elettronica indirizzo di posta elettronica certificata

nella sua qualità di _____
qualifica rivestita (titolare, legale rappresentante, amministratore, etc.)

della _____
ragione sociale ditta, impresa, ente, società, associazione, etc.

con sede in _____
Indirizzo n. civico c.a.p.

_____ comune _____ provincia _____ telefono _____
fax _____ indirizzo di posta elettronica _____ indirizzo di posta elettronica certificata _____

responsabile dell'attività _____
tipo di attività (albergo, scuola, etc.)

sita in _____
Indirizzo n. civico c.a.p.

_____ comune _____ provincia _____ telefono _____

La/le attività oggetto di deroga (barrare con il riquadro di interesse):

- risultano individuate¹ ai n./sotto classe/ cat.: _____; _____; _____;
- non risultano riportate nell'Allegato I al DPR 01/08/2011 n. 151

RIVOLGE ISTANZA

ai sensi dell'art. 7 del DPR 01/08/2011 n. 151, ai fini dell'ottenimento di

DEROGA

all'osservanza della vigente normativa antincendio relativamente ai punti riportati in dettaglio nella/e tabella/e seguente/i. In tale/i tabella/e vengono anche indicate, in modo sintetico, le caratteristiche dell'attività e i vincoli esistenti che comportano l'impossibilità di ottemperare ai suddetti punti.

¹ Riportare il numero e la categoria corrispondente (A/B/C) individuata sulla base dell'elenco contenuto nell'Allegato I del DPR 01/08/2011 n.151 e la sottoclasse di cui al Decreto del Ministro dell'Interno 7-8-2012.

DISPOSIZIONI NORMATIVE ALLE QUALI SI RICHIEDE DEROGA

Attività n. ____ Disposizione _____ <small>legge, decreto ecc.</small> Articolo/ Punto _____	Descrizione della situazione da derogare	
Caratteristiche e/o vincoli esistenti che comportano l'impossibilità di ottemperare alle disposizioni normative	Valutazione del rischio aggiuntivo conseguente alla mancata osservanza delle disposizioni cui si intende derogare	Misure tecniche che si ritengono idonee a compensare il rischio aggiuntivo
<i>N.B.: inserire solo descrizione sintetica: in allegato produrre relazione dettagliata</i>	<i>N.B.: inserire solo descrizione sintetica: in allegato produrre relazione dettagliata</i>	<i>N.B.: inserire solo descrizione sintetica: in allegato produrre relazione dettagliata</i>

Attività n. ____ Disposizione _____ <small>legge, decreto ecc.</small> Articolo/ Punto _____	Descrizione della situazione da derogare	
Caratteristiche e/o vincoli esistenti che comportano l'impossibilità di ottemperare alle disposizioni normative	Valutazione del rischio aggiuntivo conseguente alla mancata osservanza delle disposizioni cui si intende derogare	Misure tecniche che si ritengono idonee a compensare il rischio aggiuntivo
<i>N.B.: inserire solo descrizione sintetica: in allegato produrre relazione dettagliata</i>	<i>N.B.: inserire solo descrizione sintetica: in allegato produrre relazione dettagliata</i>	<i>N.B.: inserire solo descrizione sintetica: in allegato produrre relazione dettagliata</i>

Nel caso in cui le attività e/o i punti da derogare siano più di 2 allegare ulteriore copia della seconda facciata MOD. PIN 4 2012.

Allega i seguenti documenti tecnici di progetto², debitamente firmati, conformi a quanto previsto dall'Allegato I al Decreto del Ministro dell'Interno del 7-8-2012, integrati da una valutazione sul rischio aggiuntivo conseguente alla mancata osservanza delle normative di prevenzione incendi cui si intende derogare e dall'indicazione delle misure che si ritengono idonee a compensare il rischio aggiuntivo:

- Relazione tecnica (n. fascicoli:)
- Elaborati grafici (n. elaborati:)

² In caso di utilizzo dell'approccio ingegneristico alla sicurezza antincendio, di cui al Decreto del Ministero dell'Interno 9-5-2007, la documentazione tecnica di progetto, a firma di professionista antincendio, deve essere conforme a quanto specificato all'art. 6, comma 3, del Decreto del Ministero dell'Interno 7-8-2012;

1.5 Nulla osta di fattibilità (NOF)

Il nulla osta di fattibilità è una nuova procedura del tutto volontaria, prevista dall'art.8 del d.p.r 1 Agosto 2011 n.151, che può essere avviata dal responsabile dell'attività per conoscere l'effettiva regolarità dal punto di vista antincendio di un' opera. In genere si fa ricorso a questo strumento per progetti molto complessi e per le sole attività di categoria B e C, o per parti di opere molto estese, e si possono verificare non solo il progetto nella sua completezza ma anche singoli aspetti come la compartimentazione dei singoli locali.

Questa procedura quindi rappresenta una valutazione preliminare del progetto o di alcune parti di esso, ma ciò non assolve agli obblighi, per le attività di categoria B e C, descritti dall'articolo 3 del d.p.r 151/2011; pertanto, anche dopo un parere positivo su un nulla osta di fattibilità è necessario presentare la domanda per la valutazione del progetto.

Il modello per la presentazione dell'istanza è molto simile a quello per la valutazione del progetto, con la parte generale di informazioni sull'attività, la parte della documentazione tecnica; in aggiunta è previsto uno spazio in cui indicare quali aspetti del progetto si debbano valutare, per esempio le vie di esodo, o la resistenza al fuoco delle strutture piuttosto che la regolarità degli impianti di rilevazione ed estinzione degli incendi.

1.5.1 Modulo per il nulla osta di fattibilità

CHIEDE
ai sensi dell'art. 8 del DPR 01/08/2011 n. 151 il
NULLA OSTA DI FATTIBILITA'

per i lavori di: nuovo insediamento modifica attività esistente
(barrare con il riquadro di interesse)

relativi all'attività principale: _____
tipo di attività (albergo, scuola, etc.)

sita in _____
indirizzo n. civico c.a.p.

comune provincia telefono

Le attività oggetto della istanza sono individuate¹ ai n./sotto classe/ cat.: _____

La documentazione tecnico progettuale è sottoscritta da:

Titolo professionale _____
Cognome _____ Nome _____
iscritto all'Albo professionale dell'Ordine/Collegio di _____ n. iscrizione _____

con Ufficio in _____
indirizzo n. civico

c.a.p. comune provincia telefono

fax indirizzo di posta elettronica indirizzo di posta elettronica certificata

¹ Riportare il numero e la categoria corrispondente (B/C) individuata sulla base dell'elenco contenuto nell'Allegato I del DPR 01/08/2011 n.151 e la sottoclasse di cui al Decreto del Ministro dell'Interno del 7-8-2012.

L'istanza è limitata ai seguenti aspetti di prevenzione incendi: (barrare una o più caselle)

- ubicazione;
- comunicazioni e separazioni;
- accesso all'area ed accostamento dei mezzi di soccorso;
- caratteristiche costruttive e lay-out (distanziamenti, separazioni, isolamento);
- resistenza al fuoco;
- reazione al fuoco;
- compartimentazione;
- vie esodo;
- sistema di controllo dei fumi naturale o meccanico;
- aree ed impianti a rischio specifico;
- impianti elettrici di sicurezza;
- illuminazione di sicurezza;
- mezzi ed impianti di estinzione degli incendi;
- impianti di rivelazione, segnalazione e allarme;
- segnaletica di sicurezza;
- altro (specificare) _____.

INFORMAZIONI GENERALI

a) INFORMAZIONI GENERALI SULL'ATTIVITÀ PRINCIPALE E SULLE EVENTUALI ATTIVITÀ SECONDARIE SOGGETTE A CONTROLLO DI PREVENZIONE INCENDI

b) INDICAZIONI DEL TIPO DI INTERVENTO IN PROGETTO

c) INDICAZIONI RELATIVE AGLI ASPETTI DI PREVENZIONE INCENDI OGGETTO DELL'ISTANZA

Allega i seguenti documenti tecnici di progetto, debitamente firmati, coerenti con quanto previsto dall'Allegato I al Decreto del Ministro dell'Interno del 7-8-2012, che evidenzino gli aspetti di prevenzione incendi oggetto della istanza:

- Relazione tecnica (n. fascicoli:)
- Elaborati grafici (n. elaborati:)

1.6 Verifiche in corso d'opera

La richiesta per le verifiche in corso d'opera, a differenza del nulla osta di fattibilità, può essere presentata da una qualsiasi attività sottoposta ai controlli di prevenzione antincendio, indipendentemente dalla categoria.

Anche questa è una procedura del tutto volontaria da parte del responsabile dell'attività e di solito è molto utile per le opere di maggiore complessità, in modo da controllare passo dopo passo il corretto svolgimento dei lavori riguardanti la prevenzione incendi; per questo motivo, anche se non è specificato dal decreto, si ritiene vantaggioso stabilire con il Comando provinciale un programma prestabilito per i controlli da effettuare, in modo da ridurre al minimo i tempi di attesa.

Questa istanza, come per il nulla osta di fattibilità, può avere come oggetto anche dei singoli aspetti della prevenzione, come ad esempio le caratteristiche costruttive della struttura o la segnaletica di sicurezza; tutta via queste verifiche non sostituiscono in alcun modo le altre istanze presenti nel decreto, e quindi a lavori terminati si dovrà comunque presentare la SCIA antincendio per l'inizio dell'attività.

Il modulo per la richiesta della procedura è del tutto simile a quello del nulla osta di fattibilità, con la specifica sezione dedicata alla selezione degli aspetti sottoposti al controllo e le altre sezioni sulle generalità dell'azienda.

1.6.1 Modulo per le verifiche in corso d'opera

CHIEDE ai sensi dell'art. 9 del DPR 01/08/2011 n. 151, LA VERIFICA IN CORSO D'OPERA			
all'attività	_____		
	<small>tipo di attività (albergo, scuola, etc.)</small>		
sita in	_____	_____	_____
	<small>indirizzo</small>	<small>n. civico</small>	<small>c.a.p.</small>
	_____	_____	_____
	<small>comune</small>	<small>provincia</small>	<small>telefono</small>
La/e attività oggetto della verifica sono individuate ai n./sotto classe/ cat.:	_____	_____	_____
con progetto/i approvato/i dal Comando VV.F. (per attività di cat B e C)	in data _____	prot. n. _____	
	in data _____	prot. n. _____	

L'istanza è riferita ai seguenti aspetti di prevenzione incendi: (barrare una o più caselle)

- ubicazione;
- comunicazioni e separazioni;
- accesso all'area ed accostamento dei mezzi di soccorso;
- caratteristiche costruttive e lay-out (distanziamenti, separazioni, isolamento);
- resistenza al fuoco;
- reazione al fuoco;
- compartimentazione;
- vie esodo;
- sistema di controllo dei fumi naturale o meccanico;
- aree ed impianti a rischio specifico;

- impianti elettrici di sicurezza;
- illuminazione di sicurezza;
- mezzi ed impianti di estinzione degli incendi;
- impianti di rivelazione, segnalazione e allarme;
- segnaletica di sicurezza;
- altro (specificare) _____.

Si allega la documentazione tecnica debitamente firmata, illustrativa degli aspetti di prevenzione incendi oggetto della istanza di verifica in corso d'opera, così distinta:

_____ (specificare numero e tipologia documenti allegati)

1.7 Voltura

L'ultima procedura prevista dal decreto è la voltura che rappresenta l'atto formale con il quale si comunica ufficialmente al Comando provinciale un cambio di proprietà dell'attività; con questo atto il nuovo responsabile acquisisce tutti gli oneri e gli obblighi civili e penali ai fini antincendio inerenti alla stessa.

La richiesta stessa è considerata atto notorio e prevede, oltre alle generalità del nuovo responsabile e alle caratteristiche dell'attività soggetta, una dichiarazione nella quale si impegna a osservare gli obblighi previsti dalle normative e soprattutto che non ci siano state modifiche nell'attività rispetto a quanto comunicato in precedenza al Comando.

1.7.1 Modulo per la voltura

Rif. Pratica VV.F. n. _____	Spazio per protocollo
---------------------------------------	-----------------------

AL COMANDO PROVINCIALE DEI VIGILI DEL FUOCO DI

_____ Provincia

DICHIARAZIONE PER VOLTURA

(artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000)

Il sottoscritto	_____		
	cognome		nome
domiciliato in	_____		
	indirizzo	n. civico	c.a.p.
	provincia	telefono	comune
	C.F. _____ codice fiscale della persona fisica		
	fax	Indirizzo di posta elettronica	Indirizzo di posta elettronica certificata
nella sua qualità di	_____		
	qualifica rivestita (titolare, legale rappresentante, amministratore, proprietario, gestore, etc.)		
della	_____		
	ragione sociale ditta, impresa, ente, società, associazione, etc.		
con sede in	_____		
	indirizzo	n. civico	c.a.p.
	comune	provincia	telefono
	fax	Indirizzo di posta elettronica	Indirizzo di posta elettronica certificata

consapevole delle conseguenze penali e amministrative previste dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. 445/2000 in caso di dichiarazioni mendaci e formazione o uso di atti falsi nonché delle sanzioni penali previste dalla vigente normativa

DICHIARA

di essere subentrato, a seguito di:	_____		
quale responsabile dell'attività	_____		
sita in	_____	_____	_____
	Indirizzo	n. civico	c.a.p.
identificata con numero di pratica VV.F.:	_____	_____	_____
	Comune	provincia	telefono
individuata/e ¹ ai n./sotto classe/ cat.:	_____	_____	_____

Il sottoscritto, inoltre,

DICHIARA

sotto la propria responsabilità civile e penale:

- a) di essere a conoscenza e di impegnarsi ad osservare gli obblighi connessi con l'esercizio dell'attività indicati, all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 1 agosto 2011, n. 151 e, per le attività rientranti nel campo di applicazione del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, limitatamente agli aspetti antincendi, l'impegno a osservare gli obblighi ivi previsti;

¹ Riportare il numero e la categoria corrispondente (A/B/C) individuata sulla base dell'elenco contenuto nell'Allegato I del DPR 01/08/2011 n.151 e la sottoclasse di cui al Decreto del Ministro dell'Interno del 7-8-2012.

MOD. PIN 7 – 2012 VOLTURA

pag. 2

- b) che le condizioni relative alla sicurezza antincendio dell'attività, non hanno subito variazioni rispetto a quanto in precedenza segnalato al Comando e che la documentazione tecnica relativa alla stessa è raccolta in apposito fascicolo custodito presso l'attività o l'indirizzo di seguito indicato, e sarà reso prontamente disponibile in occasione dei controlli delle autorità competenti.

Nominativo				
_____	_____	_____	_____	_____
indirizzo	n. civico	c.a.p.	comune	Provincia

_____ Data _____ Firma _____

N.B.: La firma deve essere apposta alla presenza del pubblico ufficiale addetto alla ricezione della voltura. In alternativa, il presente atto, debitamente sottoscritto dal richiedente, può essere presentata da altra persona o inoltrata a mezzo posta; in tali casi, deve essere allegata fotocopia del documento di riconoscimento del richiedente (DPR 445/2000).

<i>Spazio riservato al Comando Provinciale VVF</i>	
Ai sensi dell'art. 38 del DPR 445/2000, io sottoscritto _____	
addetto incaricato con qualifica di _____, in data ___/___/___ a mezzo documento _____	
n. _____ rilasciato in data ___/___/___ da _____	
ho proceduto all'accertamento dell'identità personale del sig. _____	
che ha qui apposto la sua firma alla mia presenza.	
Data ___/___/___	Firma _____

Capitolo 2

Le attività normate

Come già anticipato il nuovo regolamento di Prevenzione Incendi, il d.p.r 1° agosto 2011, distingue le attività sottoposte ai controlli antincendio in tre categorie; A, B e C, seguendo un principio di proporzionalità del rischio. Per le attività è prevista una disciplina differenziata in relazione alla categoria di appartenenza, alla presenza di specifiche regole tecniche e alla esigenza di tutela della pubblica incolumità.

2.1 Attività di categoria “A”, a basso rischio e standardizzate

Appartengono alla categoria A quelle attività non soggette a provocare danni significativi per l'incolumità pubblica e che sono caratterizzate da un basso livello di complessità e provviste di regola tecnica. Ad esempio, fanno parte di questa categoria piccoli alberghi tra i 25 e i 50 posti letto, edifici ad uso civile con altezza antincendio tra i 24 e i 32 metri, strutture sanitarie tra i 25 e 50 posti letto, autorimesse tra 300 e 1000 metri quadri.

Per queste attività è stato eliminato il parere preventivo da parte del Comando provinciale e quindi il responsabile dell'attività può procedere direttamente alla presentazione della SCIA antincendio. Il titolare valuta l'appartenenza della propria attività alla categoria “A” e quindi può procedere con il progetto della stessa da parte di un tecnico abilitato nel rispetto delle norme.

Prendiamo in esame questo esempio:

Il sig. Mario è un imprenditore e vuole costruire un autorimessa di 400 mq; andando a consultare l'Allegato I del d.p.r 2011 potremmo constatare che si tratta di una attività di categoria A, nello specifico attività n° 75/1, come specificato in fig.2.1

75	92 - Autorimesse private con più di 9 autoveicoli, autorimesse pubbliche, ricovero natanti, ricovero aeromobili	Autorimesse pubbliche e private, parcheggi pluriplano e meccanizzati di superficie complessiva coperta superiore a 300 m2; locali adibiti al ricovero di natanti ed aeromobili di superficie superiore a 500 m2; depositi di mezzi rotabili (treni, tram ecc.) di superficie coperta superiore a 1.000 m2 .	
----	---	---	--

fig. 2.1

La nuova prevenzione consente al sig. Mario di realizzare la sua attività senza l'obbligo di avere dei pareri preventivi da parte del Comando provinciale dei Vigili del fuoco. Dopo aver realizzato lo stabile, per dare il via all'attività ed essere a norma sulla prevenzione incendi basterà inoltrare al SUAP o ai Vigili del fuoco stessi, una copia del progetto dell'opera e la SCIA antincendio, con tutta la documentazione prevista.

Una volta presentata la richiesta, il sig. Mario riceverà la ricevuta dal SUAP e potrà cominciare l'attività stessa. I Vigili del fuoco potranno effettuare dei controlli a campione entro 60 giorni dalla presentazione dell'istanza di SCIA e dove richiesto, rilasceranno la copia del verbale del sopralluogo.

2.2 Attività di categoria "B", a medio rischio

Nella categoria B fanno parte le attività caratterizzate da una media complessità e da un medio rischio, ed inoltre tutte quelle attività che non hanno specifica norma tecnica. Fanno parte della categoria attività come aziende ed uffici tra 500 ed 800 persone, strutture sanitarie tra 50 e 100 posti letto, stabilimenti per la lavorazione del legno con materiale in deposito superiore ai 5.000 kg ed inferiore ai 50.000 kg.

Per questa categoria, al contrario della precedente è obbligatoria l'approvazione da parte del Comando provinciale del progetto dell'intera struttura prima di iniziare i lavori, per poi procedere con le altre istanze.

Anche in questo caso proviamo a fare un piccolo esempio:

La sig.ra Maria è un imprenditrice e vuole aprire un ampio locale per la vendita al dettaglio di 1000 mq; la responsabile, consultando l'Allegato I del decreto scopre la sua attività ricade all'interno della categoria B, nello specifico attività 69/2, come riportato in figura 2.2

69	Locali adibiti ad esposizione e/o vendita all'ingrosso o al dettaglio, fiere e quartieri fieristici, con superficie lorda superiore a 400 m ² comprensiva dei servizi e depositi. Sono escluse le manifestazioni temporanee, di qualsiasi genere, che si effettuano in locali o luoghi aperti al pubblico.	fino a 600 m ²	oltre 600 e fino a 1.500 m ²	oltre 1.500 m ²
----	---	---------------------------	---	----------------------------

fig. 2.2

In questo caso l'attività presenta un livello di complessità a livello organizzativo e gestionale tale per cui il progetto della struttura realizzato da un tecnico abilitato dovrà essere valutato ed approvato da parte del Comando provinciale dei Vigili del fuoco. Entro 60 giorni dalla richiesta della valutazione del progetto, i Vigili daranno la loro

approvazione o meno alla costruzione dell'opera ai fini antincendio; in caso di parere positivo la sig.ra Maria potrà cominciare i lavori della struttura, mentre in caso contrario dovrà rivalutare il progetto e modificarlo nelle parti non a norma.

Inoltre per questo tipo di attività è possibile, come già anticipato nel capitolo precedente, richiedere ai Vigili del fuoco un sopralluogo durante i lavori della struttura per controllare l'effettiva regolarità.

Una volta terminata la realizzazione dell'opera, la responsabile dovrà inoltrare sempre al SUAP la Segnalazione Certificata di Inizio Attività con la relativa documentazione e l'attestato di conformità del progetto. Al momento della consegna di tutta la documentazione la sig.ra Maria ottiene una ricevuta che la autorizza ad intraprendere la sua attività; i vigili del fuoco, potranno effettuare dei controlli a campione entro 60 giorni dalla richiesta di SCIA per controllare l'effettiva regolarità dell'opera.

2.3 Attività di categoria “C”, ad alto rischio

Alla categoria C appartengono tutte quelle attività ad alto rischio ed ad alta complessità a livello tecnico e gestionale, anche se normate da specifiche regole tecniche. Contenute in questa categoria troviamo attività come centrali termoelettriche, teatri e studi televisivi con più di 100 persone, stazioni metropolitane e ferroviarie, edifici con altezza antincendio superiore ai 54 metri.

Per queste sole attività è previsto ancora il rilascio da parte del Comando dei Vigili del fuoco del certificato di prevenzioni incendi, CPI, come attestato di regolarità della struttura ai fini antincendio.

Per chiarire meglio facciamo un esempio:

Il sig. Paolo vuole realizzare una struttura sanitaria per anziani con oltre 100 posti letto; la struttura risulta essere di alto livello di complessità ed a elevato rischio antincendio e quindi rientra nella categoria C, in particolare attività 68/3 come riportato in figura 2.3.

68	Strutture sanitarie che erogano prestazioni in regime di ricovero ospedaliero e/o residenziale a ciclo continuativo e/o diurno, case di riposo per anziani con oltre 25 posti letto; Strutture sanitarie che erogano prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale, ivi comprese quelle riabilitative, di diagnostica strumentale e di laboratorio, di superficie complessiva superiore a 500 m ²	fino a 50 posti letto Strutture riabilitative, di diagnostica strumentale e di laboratorio fino a 1.000 m ²	Strutture fino a 100 posti letto; Strutture riabilitative, di diagnostica strumentale e di laboratorio oltre 1.000 m ²	oltre 100 posti letto
----	---	---	--	-----------------------

fig. 2.3

Anche in questo caso per procedere con l'inizio dei lavori serve il parere favorevole, da parte dei Vigili del fuoco, del progetto della struttura. Ottenuta l'approvazione del progetto si può iniziare con la realizzazione dell'opera ed una volta ultimata si presenta al SUAP la Segnalazione Certificata di Inizio Attività; alla consegna della ricevuta della presentazione della SCIA, il sig. Paolo può aprire immediatamente la sua casa di cura. I Vigili del fuoco, hanno l'obbligo di effettuare un sopralluogo di controllo dell'attività e, nel caso in cui la struttura rispetti come previsto tutte le norme antincendio, di rilasciare il Certificato di Prevenzione Incendi, CPI.

2.4 Il decreto precedente

La vecchia disciplina, il d.p.r 12 gennaio 1998 ed il successivo d.m 4 maggio 1998, per prima cosa non suddivideva le attività per categorie proporzionalmente alla complessità della stessa, ma venivano trattate tutte egualmente dal punto di vista amministrativo e burocratico.

In secondo luogo tutte le attività dovevano ottenere il parere di conformità da parte del Comando provinciale dei Vigili del fuoco del progetto della struttura, i quali erano tenuti a dare il loro giudizio entro 90 giorni dalla presentazione della domanda o con un'ulteriore deroga di 15 giorni se la complessità del progetto fosse elevata. I lavori dell'opera potevano cominciare solamente dopo aver ricevuto il parere positivo da parte dei Vigili, mentre qualora il Comando non avesse risposto nei termini stabiliti il progetto era da considerarsi respinto.

Un'altra grande differenza sta nel fatto che a lavori ultimati e prima di iniziare l'attività, il titolare era tenuto a inviare al Comando provinciale la richiesta di sopralluogo, che veniva fatto entro 90 giorni dalla presentazione; solo a seguito di questo controllo in caso di parere positivo i Vigili rilasciavano entro 15 giorni dal sopralluogo il Certificato di Prevenzione Incendi, che costituiva ai soli fini antincendio il nulla osta per l'inizio dell'attività stessa.

Un'ultima differenza riguarda il rinnovo del CPI, il quale viene sostituito da attestazione di non variazione delle condizioni di rischio a cura di un tecnico abilitato, mentre precedentemente era necessaria una perizia giurata attestante l'efficienza e la conformità degli impianti.

Nel vecchio decreto inoltre, per ogni tipo di attività soggetta alla disciplina antincendio, era prevista un'indicazione della durata di tempo, espressa in ore dedicata alle varie procedure, come l'esame del progetto, del sopralluogo o della durata, espressa in questo caso in anni, del Certificato di Prevenzione Incendi, come riporta la figura 2.4.

	Attività	Sub	EP	Sop	Rinn	Dura- ta CPI
1	Stabilimenti ed impianti ove si producono e/o impiegano gas combustibili, gas comburenti (compressi, disciolti, liquefatti) con quantità globali in ciclo o deposito superiori a 50 Nmc/h		6	8	4	3
2	Impianti di compressione e di decompressione dei gas combustibili e comburenti con potenzialità superiore a 50 Nmc/h	1 Impianti	6	8	3	6
		2 Cabine	2	3	1	6

fig. 2.4

2.5 Costi delle procedure

Per ogni procedura presentata in precedenza, nel capitolo 1, è presente all'interno del modulo per la presentazione dell'istanza stessa una parte riservata alla compilazione degli estremi del pagamento a favore della Tesoreria provinciale.

Il pagamento per i servizi resi dal Comando provinciale dei Vigili del fuoco in materia di prevenzione incendi è previsto e regolamentato dal Decreto Legislativo 8 Marzo 2006, n.139; nello specifico, all'articolo 23 dello stesso, vengono trattati gli " *Oneri per l'attività di prevenzione incendi* ".

Ogni attività deve quindi prendere atto della presenza di questo costo per i servizi resi, come riporta il decreto legislativo, il quale recita: " *Con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sono individuate le attività di prevenzione incendi rese a titolo gratuito e stabiliti i corrispettivi per i servizi di prevenzione incendi effettuati dal Corpo nazionale. L'aggiornamento delle tariffe è annualmente rideterminato sulla base degli indici ISTAT rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente.* "

Le tariffe prese in considerazione sono orarie e cambiano a seconda del servizio reso; ogni attività, al momento della presentazione della domanda per l'istanza richiesta, dovrà versare un importo pari al prodotto tra la tariffa oraria e la ore totali richieste per il servizio, o presunte tali; nel sito dei Vigili del fuoco sono inoltre consultabili, per ogni attività normata, delle tabelle con le tariffe complete.

Se ci riferiamo ai tre piccoli esempi visti in precedenza possiamo per ognuno di loro individuare le tariffe necessarie per le procedure obbligatorie.

Nel primo caso, che prevedeva la costruzione di un autorimessa di 400 mq, parliamo di una attività di tipo A, 75/1 e come possiamo osservare dalla tabella sottostante, ogni procedura prevede dei costi diversi tra di loro; possiamo notare come la valutazione del progetto e anche il nulla osta di fattibilità non risultino essere tassati in quanto non obbligatori per l'attività in merito.

Elenco e relativi importi dei procedimenti

Procedimento	Importo in Euro
VALUTAZIONE PROGETTO	Non previsto
S.C.I.A.	162,00
ATTESTAZIONE PERIODICA DI CONFORMITÀ	50,00
DEROGA	225,00
NULLA OSTA DI FATTIBILITÀ	Non previsto
VERIFICA IN CORSO D'OPERA	162,00
VALUTAZIONE PROGETTO CON FIRE ENGINEERING (D.M. 9 MAGGIO 2007)	300,00
DEROGA CON FIRE ENGINEERING (D.M. 9 MAGGIO 2007)	450,00
VERIFICA S.G.S.A. (D.M. 9 MAGGIO 2007)	162,00

Il terzo esempio trattava invece della struttura sanitaria con più di 100 posti letto, in particolare attività 68/3; possiamo notare come in questo caso i costi per la valutazione del progetto siano presenti, come quello per la procedura del NOF. Inoltre come è logico che sia, i costi per i singoli servizi aumentano in modo proporzionale al livello di complessità della struttura e quindi è facile notare la differenza con i costi precedenti; questa diversità è causata dal maggior numero di ore che il Comando provinciale e i suoi funzionari addetti devono riservare per lo studio di opere nel complesso più articolate. Da segnalare anche che per questa attività sarà sommato il corrispettivo per il sopralluogo del Comando provinciale, previsto per il rilascio del Certificato di Prevenzione Incendi, in base alla tariffa oraria imposta pari a 50.00 €, come riportato dal Decreto del Ministero dell'interno del 2 Marzo 2012.

Elenco e relativi importi dei procedimenti

Procedimento	Importo in Euro
VALUTAZIONE PROGETTO	400,00
S.C.I.A.	540,00
ATTESTAZIONE PERIODICA DI CONFORMITÀ	200,00
DEROGA	600,00
NULLA OSTA DI FATTIBILITÀ	400,00
VERIFICA IN CORSO D'OPERA	540,00
VALUTAZIONE PROGETTO CON FIRE ENGINEERING (D.M. 9 MAGGIO 2007)	800,00
DEROGA CON FIRE ENGINEERING (D.M. 9 MAGGIO 2007)	1.200,00
VERIFICA S.G.S.A. (D.M. 9 MAGGIO 2007)	540,00

Capitolo 3

Le normative UNI per la prevenzione incendi

Oltre alle norme viste in precedenza, il d.p.r 1 Agosto 2011 ed il successivo d.m 7 Agosto 2012 che regolano la parte amministrativa della prevenzione incendi, è in vigore anche il d.m 20 Dicembre 2012, il quale disciplina la progettazione, la costruzione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti di protezione attiva contro l'incendio presenti nelle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi.

Per impianti di protezione attiva, come specificato nel decreto stesso, si intendono *“gli impianti di rilevazione incendio e segnalazione allarme incendio, gli impianti di estinzione o controllo dell'incendio, di tipo automatico o manuale e gli impianti di controllo del fumo e del calore”*.

Il decreto citato, attraverso i suoi articoli, norma tutti i vari aspetti degli impianti antincendio, come l'utilizzo di prodotti riconosciuti dalla comunità europea o come i campi di applicazione nei quali devono essere installati; per quanto concerne invece le specifiche tecniche degli impianti, il decreto rimanda alle rispettive norme UNI.

Le norme UNI sono dei documenti che definiscono le caratteristiche (dimensionali, prestazionali, ambientali, di qualità, di sicurezza, di organizzazione) di un prodotto, processo o servizio secondo lo stato dell'arte e che sono frutto del lavoro di gruppi di esperti dei specifici settori, nel nostro caso nell'ambito degli impianti antincendio.

La struttura delle norme UNI per gli impianti antincendio è suddivisa in:

- scopo ed ambito di applicazione;
- normative di riferimento;
- termini e definizioni;
- sviluppo della metodologia, cioè della parte tecnica dell'impianto come i componenti, la progettazione, il collaudo o la manutenzione.

Di seguito andremo a parlare delle normative UNI per gli impianti antincendio più comuni all'interno delle attività normate e che sono citati anche nel decreto del Dicembre 2012, come le reti di idranti, gli impianti sprinkler e quelli di rilevazione e segnalazione d'incendio; oltre a queste tre tipologie esistono altri impianti per la protezione attiva contro gli incendi, ad esempio gli impianti per il controllo del fumo e del calore o gli impianti che utilizzano agenti estinguenti gassosi e altri ancora, ognuno dei quali può essere utilizzato per delle specifiche situazioni, attraverso il processo di analisi e valutazione del rischio d'incendio.

3.1 UNI 10779: Reti di idranti.

La norma specifica i requisiti minimi da soddisfare nella progettazione, installazione ed esercizio degli impianti idrici permanenti in pressione, destinati all'alimentazione di idranti e naspi antincendio.

Questo tipo di impianto è installato allo scopo di fornire acqua in quantità adeguata per fermare, tramite gli idranti ed i naspi collegati ad esso, l'incendio a meno che non vi siano controindicazioni per l'utilizzo dell'acqua come agente estinguente o altri impedimenti di natura tecnica.

Le reti di idranti comprendono i seguenti componenti principali:

- alimentazione idrica;
- rete di tubazioni;
- attacchi di mandata per autopompa;
- valvole di intercettazione;
- idranti e/o naspi.

All'interno della norma per ognuno di questi componenti principali sono descritte le caratteristiche tecniche che devono avere, facendo riferimento a sua volta alle singole norme UNI per le rispettive parti, per la loro progettazione ed utilizzo.

Uno dei componenti più importanti è sicuramente l'idrante, cioè la parte terminale dell'impianto e quella che più viene utilizzata da parte degli utenti in caso di bisogno. Gli idranti possono essere di 4 tipi: idranti a colonna soprasuolo, idranti sottosuolo, idranti a muro e naspi, come evidenziato nelle figure sottostanti.



a) idrante a colonna soprasuolo



b) idrante sottosuolo



c) idrante a muro



d) naspo

Gli idranti a muro e i naspi devono essere posizionati in modo tale che ogni parte del locale in cui sono installati, sia raggiungibile con il getto d'acqua di almeno un idrante/naspo; inoltre devono essere posti in posizione ben visibile e facilmente raggiungibile, possibilmente in prossimità delle uscite di sicurezza, in maniera da non ostacolare l'esodo dai locali anche in fase operativa. Ogni apparecchio non può proteggere un'area superiore ai 1000 mq ed ogni zona dell'area interessata deve distare al massimo 20 m dagli idranti a muro o 30 m nel caso dei naspi.

Per quanto riguarda invece gli idranti esterni, quelli a colonna soprasuolo e quelli sottosuolo, devono essere posizionati ad una distanza massima di 60 metri tra loro, e ad una distanza dalle pareti dell'edificio variabile tra i 5 metri ed i 10 metri, in posizione sicura anche in caso di incendio.

Per le aree da proteggere con questo tipo di impianto, la norma individua tre livelli di pericolosità in base al contenuto dei locali ed alla probabilità di sviluppo di un incendio; tuttavia il livello di pericolosità non può essere definito solamente attraverso una verifica di parametri stabiliti, ma deve essere frutto di un'attenta valutazione oggettiva per ogni singolo caso.

I tre livelli indicati dalla norma sono:

- livello 1: aree nelle quali la quantità di materiale e la sua combustibilità sono basse e che presentano una bassa probabilità di innesco dell'incendio; ne fanno parte le attività che lavorano materiali poco infiammabili ed attività a basso rischio come gli uffici;
- livello 2: aree nelle quali c'è una presenza non trascurabile di materiale combustibile e che presentano un moderato rischio d'incendio; fanno parte di questo livello tutte le attività dove in genere c'è poco accumulo di materiale combustibile e di sostanze infiammabili;
- livello 3: aree nelle quali è presente una notevole quantità di materiale combustibile e che presentano un'alta probabilità di innesco dell'incendio, con

difficoltà anche nel controllarlo; in questo livello possiamo inserire le attività adibite allo stoccaggio intensivo di materie plastiche o attività dove si lavorano materiali altamente infiammabili come prodotti vernicianti.

All'interno della norma vengono descritti i requisiti minimi che l'impianto deve avere per ogni livello di pericolosità, indicando il numero di apparecchi funzionanti per la protezione interna ed esterna, ed anche la durata minima dell'intervento.

La figura 3.1 riassume queste indicazioni.

prospetto B.1 **Dimensionamento degli impianti**

Livello di pericolosità	Apparecchi considerati contemporaneamente operativi		
	Protezione interna ^{3) 4)}	Protezione esterna ⁴⁾	Durata
1	2 idranti ¹⁾ con 120 l/min cadauno e pressione residua non minore di 0,2 MPa oppure 4 naspi ¹⁾ con 35 l/min cadauno e pressione residua non minore di 0,2 MPa	Generalmente non prevista	≥ 30 min
2	3 idranti ¹⁾ con 120 l/min cadauno e pressione residua non minore di 0,2 MPa oppure 4 naspi ¹⁾ con 60 l/min cadauno e pressione residua non minore di 0,3 MPa	4 attacchi ¹⁾ DN 70 con 300 l/min cadauno e pressione residua non minore di 0,3 MPa	≥ 60 min
3	4 idranti ¹⁾ con 120 l/min cadauno e pressione residua non minore di 0,2 MPa oppure 6 naspi ¹⁾ con 60 l/min cadauno e pressione residua non minore di 0,3 MPa	6 attacchi ^{1) 2)} DN 70 con 300 l/min cadauno e pressione residua non minore di 0,4 MPa	≥ 120 min
1) Oppure tutti gli apparecchi installati se inferiori al numero indicato. 2) In presenza di impianti automatici di spegnimento il numero di bocche DN 70 può essere limitato a 4 e la durata a 90 min. 3) Negli edifici a più piani, per compartimenti maggiori di 4 000 m ² , il numero di idranti o naspi contemporaneamente operativi deve essere doppio rispetto a quello indicato. 4) Le prestazioni idrauliche richieste si riferiscono a ciascun apparecchio in funzionamento contemporaneo con il numero di apparecchi previsti nel prospetto. Si deve considerare il contemporaneo funzionamento solo di una tipologia di protezione (interna o esterna).			

fig. 3.1

L'utente è responsabile del mantenimento dell'impianto in condizioni di efficienza, di provvedere alla manutenzione e alla verifica annuale della sua funzionalità, annotando i lavori svolti sull'impianto, i possibili guasti con le relative cause e l'esito delle verifiche periodiche.

3.2 UNI 12845: Sistemi automatici a sprinkler.

La norma indica i requisiti e fornisce indicazioni per la progettazione, l'installazione e la manutenzione di sistemi a sprinkler in edifici ed impianti industriali.

Un sistema automatico sprinkler è progettato per rilevare la presenza di un incendio ed estinguerlo nello stadio iniziale con acqua o di tenere sotto controllo le fiamme in modo da poter consentire l'intervento di altri mezzi.

Un sistema di questo genere comprende l'alimentazione idrica, singola o doppia, un complesso di valvole generali di controllo dell'impianto e un insieme di tubazioni poste a livello del soffitto o della copertura del locale, dotate alle estremità di erogatori, sprinkler, chiusi da un elemento termosensibile. In caso di incendio, il calore provoca l'apertura degli erogatori che si trovano direttamente sopra all'area interessata e la conseguente fuoriuscita dell'acqua in pressione in goccioline che permette il rapido controllo dell'incendio. In figura 3.2 vediamo alcuni esempi di erogatori o sprinkler.



fig. 3.2

L'elemento termosensibile è il componente che attiva l'impianto; in condizioni normali il componente fa in modo che il tappo resti in posizione e non appena l'elemento viene esposto al calore, questo cede e consente l'uscita dell'acqua. Gli impianti sprinkler lavorano a temperature predeterminate, in generale tra i 55 e i 77° C, ma esistono anche erogatori capaci di lavorare a temperature più elevate magari in prossimità di forni o altre lavorazioni particolari.

Esistono 3 tipologie di impianti sprinkler e sono:

- a) sistemi ad umido, in cui l'impianto è sempre caricato con acqua in pressione; devono essere installati in luoghi dove non c'è la possibilità che il gelo danneggi il sistema e che la temperatura dell'ambiente sia inferiore ai 95°C
- b) sistemi a secco, in cui l'impianto è caricato con aria o gas inerte in pressione a valle della valvola di allarme a secco e caricato di acqua in pressione a monte della stessa; il principale vantaggio è quello di poter proteggere ambienti refrigerati in cui gli impianti ad umido potrebbero non funzionare
- c) sistemi a preazione, in cui l'impianto funziona con lo stesso principio del sistema a secco, con la differenza che l'apertura delle valvole è gestita sia dagli erogatori, quindi dall'elemento termosensibile, sia da un sistema di rilevazione

incendio; sono utilizzati in ambienti in cui i contenuti possono essere danneggiati dall'acqua, come archivi o biblioteche. Di contro questo tipo di sistemi è molto più complesso per la presenza dell'impianto di rilevazione incendio, aumentando la possibilità che si verificano dei guasti.

Per ogni tipologia vengono specificate tutte le caratteristiche dell'impianto, dalle tubazioni alla portata del sistema di pompaggio fino al numero di erogatori installare e la distanza tra un erogatore e l'altro, in base al livello di pericolosità dell'ambiente nel quale è posto l'impianto

Le classi di pericolo definite nella norma sono tre:

- pericolo lieve LH, attività con bassi carichi d'incendio e bassa combustibilità ed aventi ciascun singolo compartimento non maggiore di 126 mq e con resistenza al fuoco di almeno 30 minuti, come ad esempio alcune aree di scuole ed uffici;
- pericolo ordinario OH, attività in cui vengono trattati o prodotti materiali combustibili con un carico d'incendio medio e media combustibilità; inoltre questa categoria è suddivisa in ulteriori 4 livelli in base alla pericolosità dell'attività stessa, come vediamo dagli esempi riportati in tabella;

Settore	Gruppo di Pericolo Ordinario			
	OH1	OH2	OH3	OH4
Vetro e ceramica			Industrie del vetro	
Chimica	Cementifici	Industrie per la produzione di pellicole fotografiche	Tintorie Industrie per sapone Laboratori fotografici Impianti di verniciatura con vernici a base acqua	

- pericolo alto-processo HHP, relativo ad attività dove i materiali possiedono un alto carico d'incendio e possono sviluppare velocemente un incendio vasto ed intenso, ed il pericolo alto-deposito HHS, relativo al deposito di merci in cui l'altezza dello stoccaggio supera i limiti del pericolo ordinario. Anche in questo caso entrambi i livelli di pericolo alto sono suddivisi a loro volta in 4 categoria a seconda della pericolosità.

La norma UNI 12845 spiega in dettaglio le fasi di progettazione dell'impianto e della scelta di ogni singolo componente, ma prevede anche delle sezioni dedicate alle prove di messa in funzione, alla manutenzione e al monitoraggio degli impianti sprinkler, rendendo completa l'analisi del sistema in tutti i suoi particolari.

3.3 UNI 9795: Sistemi fissi automatici di rilevazione e di segnalazione allarme d'incendio.

La presente norma prescrive i criteri per la progettazione, l'installazione e l'esercizio dei sistemi fissi automatici di rilevazione e di segnalazione allarme d'incendio.

I sistemi fissi automatici di rilevazione d'incendio hanno la funzione di rivelare automaticamente un principio d'incendio e di segnalarlo nel minor tempo possibile; i sistemi manuali invece permettono la segnalazione nel caso l'incendio sia rilevato dall'uomo. In entrambi i casi, il segnale di allarme è trasmesso e visualizzato in corrispondenza di una centrale di controllo e segnalazione, e ritrasmesso verso i segnali di allarme luminosi e/o acustici presenti nell'ambiente interessato.

Lo scopo di questi sistemi è quello di favorire un tempestivo esodo delle persone e lo sgombero di beni, di attivare i piani di intervento e di attivare i sistemi di protezione contro l'incendio ed eventuali altre misure di sicurezza.

I sistemi fissi automatici di rilevazione incendio devono comprendere:

- rivelatori automatici di incendio
- punti di segnalazione manuale
- centrale di controllo e segnalazione
- alimentazione
- dispositivi di allarme incendio

Nella scelta dei rilevatori devono essere presi in considerazione degli aspetti fondamentali, quali le condizioni ambientali del locale e la natura dell'incendio che potrebbe nascere, la configurazione geometrica dell'ambiente nel quali i rilevatori andranno ad operare e le funzioni particolari richieste dal sistema.

La scelta invece del numero di rilevatori da usare va fatta tenendo conto del tipo di rilevatori, della superficie e dell'altezza del locale, della forma del soffitto e delle condizioni di aerazione del locale.

Le tipologie di rilevatori sono:

- puntiformi di calore;
- puntiforme di fumo;
- ottici lineari di fumo;
- punti di segnalazione manuale;
- di fiamma;
- lineari di calore non resettabili (cavi termosensibili);
- puntiformi combinati;

Per ognuno dei rilevatori sono descritti dettagliatamente i criteri per l'installazione, come il raggio d'azione, il corretto posizionamento sui soffitti, le altezze massime che i locali possono avere, la distanza massima consentita tra i rilevatori stessi.

Oltre ai rilevatori, la norma descrive anche i sistemi di allarme ad avviso d'incendio, sia di tipo luminoso che acustico, le tipologie dei collegamenti tra i vari componenti e le caratteristiche del sistema di alimentazione della centrale di controllo.

La norma specifica anche che il mantenimento delle condizioni di efficienza è di competenza dell'utente, il quale deve tenere aggiornato un apposito registro nel quale vengono segnati guasti, lavori svolti sul sistema e gli interventi in caso d'incendio, specificando le cause, il numero di rilevatori coinvolti ed ogni altra informazione utile per valutare l'efficienza dell'impianto.

CONCLUSIONI

Il lavoro che è stato svolto ha lo scopo di fare una panoramica sulle norme legislative in vigore in materia di prevenzione incendi e come abbiamo visto nell'ultimo capitolo, sulle norme UNI per la progettazione e l'installazione dei sistemi di protezione antincendio.

Abbiamo visto come un'attività produttiva debba presentare tutta una serie di documenti, elaborati e progetti al fine di rispettare le norme antincendio ed essere idonea; a seconda poi del tipo di attività la procedura burocratica potrà essere semplice, come nel caso delle attività di categoria A, o leggermente più complessa e lunga come nel caso delle attività rientranti nelle categorie B e C.

La documentazione fornita per le istanze previste dal d.p.r 1 Agosto 2011, n.151 deve essere compilata da un tecnico abilitato, il quale per la fase di progettazione degli impianti della struttura si appoggia alla normative UNI, le quali danno un'indicazione sui criteri da seguire durante la fase di progetto.

È necessario ricordare come queste norme diano solamente delle linee guida da osservare, dopo di che ogni caso dovrà essere analizzato in base alle specifiche caratteristiche e ad una componente soggettiva da parte del tecnico che ricorre alla propria esperienza.

In conclusione, questo lavoro, ha evidenziato i contenuti dei decreti sulla prevenzione incendi e descritto la successione di azioni che un'attività produttiva deve seguire per rispettare le norme in vigore.

BIBLIOGRAFIA

Biggi G., De Angelis L., Notaro F., 2012, *La nuova prevenzione incendi: guida commentata al D.M. 7 Agosto 2012*, UTET SCIENZE TECNICHE.

Gamberi M., 2013, *Dispense del corso di Impianti Meccanici: Sicurezza Antincendio*.

SITI CONSULTATI

Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco (<http://www.vigilfuoco.it>)

Ministero Interno (<http://www.interno.gov.it>)

Ente Nazionale di Normazione (<http://www.uni.com>)

APPENDICE

Qui di seguito è riportato il D.P.R. 151 del 01/08/2011.

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
1° agosto 2011, n. 151.

Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi, a norma dell'articolo 49, comma 4-*quater*, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;
Visto l'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, allegato 1, n. 14;

Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241;

Visto l'articolo 49, commi 4-*bis*, 4-*ter*, 4-*quater* e 4-*quinqies*, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;

Visto il decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, ed in particolare gli articoli 16, comma 7, 20 e 23;

Visto il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni;

Visto l'articolo 25 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 26 maggio 1959, n. 689;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006, n. 214;

Visto il decreto del Ministro dell'interno in data 16 febbraio 1982, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 98 del 9 aprile 1982;

Visto il decreto del Ministro dell'interno in data 8 marzo 1985, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 95 del 22 aprile 1985;

Visto il decreto del Ministro dell'interno in data 4 maggio 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 104 del 7 maggio 1998;

Visto il decreto del Ministro dell'interno in data 3 febbraio 2006, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 87 del 13 aprile 2006;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico del 22 gennaio 2008, n. 37;

Acquisito il parere del Comitato centrale tecnico-scientifico per la prevenzione incendi, di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, espresso nella seduta del 23 febbraio 2011;

Sentite le associazioni imprenditoriali;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 3 marzo 2011;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi, nell'adunanza del 21 marzo 2011;

Acquisito il parere delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 22 luglio 2011;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, del Ministro dell'interno, del Ministro per la semplificazione normativa e del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intende per:

a) Comando: il Comando provinciale dei vigili del fuoco territorialmente competente;

b) Direzione: la Direzione regionale o interregionale dei vigili del fuoco del soccorso pubblico e della difesa civile;

c) CTR: il Comitato tecnico regionale per la prevenzione incendi di cui all'articolo 22 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139;

d) SCIA: la segnalazione certificata di inizio attività, ai sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, come sostituito dall'articolo 49, comma 4-*bis*, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, in cui la ricevuta della segnalazione costituisce titolo autorizzatorio ai sensi dell'articolo 38, comma 3, lettere *e)* ed *f)*, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;


e) SUAP: lo sportello unico per le attività produttive che costituisce l'unico punto di accesso per il richiedente in relazione a tutte le vicende amministrative riguardanti la sua attività produttiva e fornisce una risposta unica e tempestiva in luogo di tutte le pubbliche amministrazioni, comunque coinvolte nel procedimento;

f) CPI: Certificato di prevenzione incendi ai sensi dell'articolo 16, comma 1, del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139.

Art. 2.

Finalità ed ambito di applicazione

1. Il presente regolamento individua le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi e disciplina, per il deposito dei progetti, per l'esame dei progetti, per le visite tecniche, per l'approvazione di deroghe a specifiche normative, la verifica delle condizioni di sicurezza antincendio che, in base alla vigente normativa, sono attribuite alla competenza del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.



2. Nell'ambito di applicazione del presente regolamento rientrano tutte le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi riportate nell'Allegato I del presente regolamento.

3. Le attività sottoposte ai controlli di prevenzione incendi si distinguono nelle categorie A, B e C, come individuate nell'Allegato I in relazione alla dimensione dell'impresa, al settore di attività, alla esistenza di specifiche regole tecniche, alle esigenze di tutela della pubblica incolumità.

4. L'elenco delle attività soggette ai controlli di prevenzione di cui all'Allegato I del presente regolamento è soggetta a revisione, in relazione al mutamento delle esigenze di salvaguardia delle condizioni di sicurezza antincendio.

5. La revisione dell'elenco delle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi, di cui all'Allegato I, è effettuata con decreto del Presidente della Repubblica, da emanare a norma dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'interno, sentito il Comitato centrale tecnico-scientifico per la prevenzione incendi.

6. Sono escluse dall'ambito di applicazione del presente regolamento le attività industriali a rischio di incidente rilevante, soggette alla presentazione del rapporto di sicurezza di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, e successive modificazioni.

7. Al fine di garantire l'uniformità delle procedure, nonché la trasparenza e la speditezza dell'attività amministrativa, le modalità di presentazione delle istanze oggetto del presente regolamento e la relativa documentazione, da allegare, sono disciplinate con decreto del Ministro dell'interno.

8. Con il decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze previsto dall'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, sono stabiliti i corrispettivi per i servizi di prevenzione incendi effettuati dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Art. 3.

Valutazione dei progetti

1. Gli enti ed i privati responsabili delle attività di cui all'Allegato I, categorie B e C, sono tenuti a richiedere, con apposita istanza, al Comando l'esame dei progetti di nuovi impianti o costruzioni nonché dei progetti di modifiche da apportare a quelli esistenti, che comportino un aggravio delle preesistenti condizioni di sicurezza antincendio.

2. I progetti di cui al comma 1 sono corredati dalla documentazione prevista dal decreto di cui al comma 7 dell'articolo 2.

3. Il Comando esamina i progetti ed entro trenta giorni può richiedere documentazione integrativa. Il Comando si pronuncia sulla conformità degli stessi alla normativa ed ai criteri tecnici di prevenzione incendi entro sessanta giorni dalla data di presentazione della documentazione completa.

Art. 4.

Controlli di prevenzione incendi


1. Per le attività di cui all'Allegato I del presente regolamento, l'istanza di cui al comma 2 dell'articolo 16 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, è presentata al Comando, prima dell'esercizio dell'attività, mediante segnalazione certificata di inizio attività, corredata dalla documentazione prevista dal decreto di cui all'articolo 2, comma 7, del presente regolamento. Il Comando verifica la completezza formale dell'istanza, della documentazione e dei relativi allegati e, in caso di esito positivo, ne rilascia ricevuta.

2. Per le attività di cui all'Allegato I, categoria A e B, il Comando, entro sessanta giorni dal ricevimento dell'istanza di cui al comma 1, effettua controlli, attraverso visite tecniche, volti ad accertare il rispetto delle prescrizioni previste dalla normativa di prevenzione degli incendi, nonché la sussistenza dei requisiti di sicurezza antincendio. I controlli sono disposti anche con metodo a campione o in base a programmi settoriali, per categorie di attività o nelle situazioni di potenziale pericolo comunque segnalate o rilevate. Entro lo stesso termine, in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti per l'esercizio delle attività previsti dalla normativa di prevenzione incendi, il Comando adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi dalla stessa prodotti, ad eccezione che, ove sia possibile, l'interessato provveda a conformare alla normativa antincendio e ai criteri tecnici di prevenzione incendi detta attività entro un termine di quarantacinque giorni. Il Comando, a richiesta dell'interessato, in caso di esito positivo, rilascia copia del verbale della visita tecnica.

3. Per le attività di cui all'Allegato I categoria C, il Comando, entro sessanta giorni dal ricevimento dell'istanza di cui al comma 1, effettua controlli, attraverso visite tecniche, volti ad accertare il rispetto delle prescrizioni previste dalla normativa di prevenzione degli incendi, nonché la sussistenza dei requisiti di sicurezza antincendio. Entro lo stesso termine, in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti per l'esercizio delle attività previsti dalla normativa di prevenzione incendi, il Comando adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi dalla stessa prodotti, ad eccezione che, ove sia possibile, l'interessato provveda a conformare alla normativa antincendio e ai criteri tecnici di prevenzione incendi detta attività entro un termine di quarantacinque giorni. Entro quindici giorni dalla data di effettuazione delle visite tecniche effettuate sulle attività di cui al presente comma, in caso di esito positivo, il Comando rilascia il certificato di prevenzione incendi.

4. Il Comando acquisisce le certificazioni e le dichiarazioni attestanti la conformità delle attività di cui all'Allegato I alla normativa di prevenzione incendi, ai sensi del comma 4 dell'articolo 16 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139.

5. Qualora il sopralluogo debba essere effettuato dal Comando nel corso di un procedimento di autorizzazione che prevede un atto deliberativo propedeutico emesso da organi collegiali, dei quali è chiamato a far parte il Comando stesso, si applicano i diversi termini stabiliti per tali procedimenti.



6. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 3 del presente decreto in caso di modifiche che comportano un aggravio delle preesistenti condizioni di sicurezza antincendio, l'obbligo per l'interessato di avviare nuovamente le procedure previste dal presente articolo ricorre quando vi sono modifiche di lavorazione o di strutture, nei casi di nuova destinazione dei locali o di variazioni qualitative e quantitative delle sostanze pericolose esistenti negli stabilimenti o depositi e ogni qualvolta sopraggiunga una modifica delle condizioni di sicurezza precedentemente accertate.

Art. 5.

Attestazione di rinnovo periodico di conformità antincendio

1. La richiesta di rinnovo periodico di conformità antincendio che, ogni cinque anni, il titolare delle attività di cui all'Allegato I del presente regolamento è tenuto ad inviare al Comando, è effettuata tramite una dichiarazione attestante l'assenza di variazioni alle condizioni di sicurezza antincendio corredata dalla documentazione prevista dal decreto di cui all'articolo 2, comma 7. Il Comando rilascia contestuale ricevuta dell'avvenuta presentazione della dichiarazione.

2. Per le attività di cui ai numeri 6, 7, 8, 64, 71, 72 e 77 dell'Allegato I, la cadenza quinquennale di cui al comma 1 è elevata a dieci anni.

Art. 6.

Obblighi connessi con l'esercizio dell'attività

1. Gli enti e i privati responsabili di attività di cui all'Allegato I del presente regolamento, non soggette alla disciplina del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni, hanno l'obbligo di mantenere in stato di efficienza i sistemi, i dispositivi, le attrezzature e le altre misure di sicurezza antincendio adottate e di effettuare verifiche di controllo ed interventi di manutenzione secondo le scadenze temporali che sono indicate dal Comando nel certificato di prevenzione o all'atto del rilascio della ricevuta a seguito della presentazione della SCIA di cui all'articolo 4, comma 1, nonché di assicurare una adeguata informazione sui rischi di incendio connessi con la specifica attività, sulle misure di prevenzione e protezione adottate, sulle precauzioni da osservare per evitare l'insorgere di un incendio e sulle procedure da attuare in caso di incendio.

2. I controlli, le verifiche, gli interventi di manutenzione e l'informazione di cui al comma 1, devono essere annotati in un apposito registro a cura dei responsabili dell'attività. Tale registro deve essere mantenuto aggiornato e reso disponibile ai fini dei controlli di competenza del Comando.

Art. 7.

Deroghe

1. Qualora le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi di cui all'Allegato I del presente regolamento, presentino caratteristiche tali da non consentire l'integrale osservanza delle regole tecniche di prevenzione incendi vigenti, gli interessati, con le modalità stabilite dal decreto di cui all'articolo 2, comma 7, possono presentare al Comando istanza di deroga al rispetto della normativa antincendio.

2. Possono presentare istanza di deroga, con le modalità di cui al comma 1, anche i titolari di attività, discipli-

nate da specifiche regole tecniche di prevenzione incendi, che non rientrano tra quelle riportate all'Allegato I.

3. Il Comando esamina l'istanza e, con proprio motivato parere, la trasmette entro trenta giorni alla Direzione regionale. Il Direttore, sentito il Comitato tecnico regionale per la prevenzione incendi, di cui all'articolo 22 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, si pronuncia entro sessanta giorni dalla ricezione dell'istanza, e ne dà contestuale comunicazione al Comando al quale la stessa è stata presentata ed al richiedente.

Art. 8.

Nulla osta di fattibilità

1. Gli enti e i privati responsabili delle attività di cui all'Allegato I del presente regolamento, categorie B e C, possono richiedere al Comando l'esame preliminare della fattibilità dei progetti di particolare complessità, ai fini del rilascio del nulla osta di fattibilità.

Art. 9.

Verifiche in corso d'opera

1. Gli enti e i privati responsabili delle attività di cui all'Allegato I del presente regolamento, possono richiedere al Comando l'effettuazione di visite tecniche, da effettuarsi nel corso di realizzazione dell'opera.

Art. 10.

Raccordo con le procedure dello sportello unico per le attività produttive (SUAP)

1. Per le attività di cui all'Allegato I del presente regolamento di competenza del SUAP si applica il decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160.


2. Ai soli fini antincendio le attività di cui all'Allegato I, categoria A, ricadono nel procedimento automatizzato di cui al Capo III del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, fatti salvi i casi in cui si applica il procedimento ordinario di cui al Capo IV dello stesso decreto.

3. La documentazione di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, è completata, ai fini della rispondenza dell'opera alle prescrizioni previste dalla normativa di prevenzione degli incendi, dalla SCIA di cui all'articolo 4 del presente regolamento.

Art. 11.

Disposizioni transitorie e finali

1. Fino all'adozione del decreto ministeriale di cui al comma 7 dell'articolo 2, si applicano le disposizioni del decreto del Ministro dell'interno in data 4 maggio 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n.104 del 7 maggio 1998, recante disposizioni relative alle modalità di presentazione ed al contenuto delle domande per l'avvio di procedimenti di prevenzione incendi, nonché all'uniformità dei connessi servizi resi dai Comandi provinciali dei vigili del fuoco.



2. Fino all'adozione del decreto ministeriale di cui al comma 7 dell'articolo 2, all'istanza di cui al comma 1 dell'articolo 4, presentata per la messa in esercizio dei depositi di gas di petrolio liquefatto in serbatoi fissi di capacità complessiva non superiore a 5 metri cubi non a servizio di attività di cui all'Allegato I, sono allegati:

a) la dichiarazione di conformità di cui all'articolo 7 del decreto del Ministro dello sviluppo economico del 22 gennaio 2008, n. 37;

b) una dichiarazione in cui il titolare attesta che sono state rispettate le prescrizioni vigenti in materia di prevenzione degli incendi e si impegna al rispetto degli obblighi di cui all'articolo 6 del presente regolamento;

c) una planimetria del deposito, in scala idonea firmata da un professionista iscritto nel relativo albo professionale e nell'ambito delle specifiche competenze, o dal responsabile tecnico dell'impresa che procede all'installazione del deposito.

3. Fino all'adozione del decreto ministeriale di cui al comma 2 dell'articolo 23 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, si applicano le disposizioni del decreto del Ministro dell'interno 3 febbraio 2006 adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Per le nuove attività introdotte all'Allegato I del presente regolamento, si applicano le tariffe già previste per le attività di analoga complessità, come individuate nella tabella di equiparazione di cui all'Allegato II del presente regolamento.

4. Gli enti e i privati responsabili delle nuove attività introdotte all'Allegato I, esistenti alla data di pubblicazione del presente regolamento, devono espletare i prescritti adempimenti entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

5. Gli enti e i privati responsabili delle attività di cui all'Allegato I, esistenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento ed in possesso del Certificato di prevenzione incendi, alla scadenza del medesimo Certificato devono espletare gli adempimenti prescritti all'articolo 5 del presente regolamento.

6. Gli enti e i privati responsabili delle attività di cui al comma 2, dell'articolo 5, presentano la prima attestazione di rinnovo periodico, entro i seguenti termini:

a) entro sei anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento per le attività con certificato di prevenzione incendi una tantum rilasciato antecedentemente al 1° gennaio 1988;

b) entro otto anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento per le attività con certificato di prevenzione incendi una tantum rilasciato nel periodo compreso tra il 1° gennaio 1988 ed il 31 dicembre 1999;

c) entro dieci anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento per le attività con certificato di prevenzione incendi una tantum rilasciato nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2000 e la data di entrata in vigore del presente regolamento.

7. Gli enti e i privati responsabili delle attività di cui all'Allegato I, che alla data di entrata in vigore del presente regolamento hanno acquisito il parere di conformità di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37, devono espletare gli adempimenti di cui all'articolo 4 del presente regolamento.

8. Sono fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 16, comma 7, del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139.

Art. 12.

Abrogazioni

1. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate le seguenti disposizioni:

a) decreto del Presidente della Repubblica del 26 maggio 1959, n. 689, regolamento recante la determinazione delle aziende e lavorazioni soggette, ai fini della prevenzione degli incendi, al controllo del Comando del Corpo dei vigili del fuoco;

b) decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37, concernente regolamento recante disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione incendi, a norma dell'articolo 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59;

c) decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006, n. 214, concernente regolamento recante semplificazione delle procedure di prevenzione incendi relative ai depositi di g.p.l. in serbatoi fissi di capacità complessiva non superiore a 5 metri cubi;

d) decreto del Ministro dell'interno in data 16 febbraio 1982, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 98 del 9 aprile 1982, recante modificazioni del decreto del Ministro dell'interno 27 settembre 1965, concernente la determinazione delle attività soggette alle visite di prevenzione incendi;

e) articolo 16 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, recante riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'articolo 11 della legge 29 luglio 2003, n. 229, limitatamente a:

1) comma 1: il secondo periodo;

2) comma 2 : dalle parole: «a conclusione di un procedimento» fino alle parole: «attività medesime»;


3) comma 4: dalle parole: «Ai fini» fino alle parole: «prevenzione incendi» e dalle parole: «oltre ad eseguire» fino alle parole: «accertamenti e valutazioni»;

f) articolo 6, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.

Art. 13.

Clausola di neutralità finanziaria

1. Dall'attuazione del presente regolamento non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.



2. Le amministrazioni pubbliche interessate svolgono le attività previste dal presente regolamento con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 1° agosto 2011

NAPOLITANO

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

BRUNETTA, *Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione*

MARONI, *Ministro dell'interno*

CALDEROLI, *Ministro per la semplificazione normativa*

ROMANI, *Ministro dello sviluppo economico*

TREMONTI, *Ministro dell'economia e delle finanze*

Visto, il Guardasigilli: PALMA

Registrato alla Corte dei conti il 5 settembre 2011
Ministeri istituzionali, registro n. 17, foglio n. 237

